

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1017^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-31

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 33-40

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 41-59

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	Pag. 42
Trasmissione di documenti	45

REGIONI

Trasmissione di relazioni	46
-------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 31
Interrogazioni	46
Da svolgere in Commissione	59
Ritiro di interrogazioni	59

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 2 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani mercoledì 7 febbraio 2001, alle ore 13,30, per procedere all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Governo, accettazione delle dimissioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e assunzione, *ad interim*, del relativo incarico da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. Comunica l'avvenuta accettazione da parte del Presidente della Repubblica delle dimissioni rassegnate dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e del conferimento *ad interim* della carica al presidente del Consiglio Amato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Milio a svolgere la relazione orale.

MILIO, *relatore*. L'obiettivo primario del disegno di legge è quello di un'adeguata tutela dei minori figli di detenute, evitando loro l'ingresso e la permanenza in carcere, che possono incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico del bambino, e riconoscendo il diritto ad un regolare svolgimento del rapporto genitoriale. Nell'affermazione di tale esigenza, tuttavia, non si pone in discussione il diritto dello Stato alla sanzione dei reati: accanto infatti alla previsione di nuovi criteri per il rinvio dell'esecuzione della pena e all'introduzione di una nuova ipotesi di detenzione domiciliare, si afferma la revoca dei benefici qualora non ricorrano più le condizioni necessarie per la loro concessione. Sempre nell'ottica del miglioramento del rapporto genitoriale sono poi previste misure per l'assistenza all'esterno dei figli e l'applicabilità delle norme anche al padre detenuto in caso di morte della madre.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SCOPELLITI (*FI*). In uno Stato realmente basato sui principi di civiltà giuridica la normativa in esame avrebbe già dovuto far parte dell'ordinamento. Il ritardo con cui il disegno di legge, sui cui si è registrata in Commissione la convergenza di tutte le forze politiche, salvo che per talune sfumature, giunge all'attenzione è dunque colpevole: sulle questioni della giustizia il Governo ha scelto infatti la strada della ricerca di un facile consenso, rispondendo all'esigenza di sicurezza dei cittadini con la restrizione della libertà personale, mentre in realtà la gran parte dei reati rimane impunita e il sovraffollamento delle carceri non consente il perseguimento degli obiettivi di rieducazione del detenuto. A maggior ragione i bambini non possono trovare in quel luogo l'ambiente idoneo a consentire un loro equilibrato sviluppo, garantito anche dalla possibilità di immaginare un futuro migliore. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

PETTINATO (*Verdi*). Anche se la soluzione offerta non è la ottimale, occorre dare una risposta urgente ad una situazione che, seppure di limitata portata, è sicuramente drammatica, riconoscendo una prospettiva di normalità all'infanzia di bambini innocenti. Per tali motivi preannuncia il convinto voto favorevole dei senatori Verdi al disegno di legge. (*Applausi della senatrice Scopelliti*).

BONFIETTI (*DS*). Il disegno di legge in esame rappresenta un tassello importante all'interno delle misure volte a favorire una più efficiente organizzazione giudiziaria ma anche ad affrontare il problema carcerario affermando i diritti fondamentali dei detenuti. Il provvedimento è caratterizzato da un alto profilo culturale : l'affermazione del diritto del mondo dell'infanzia ad una relazione con i genitori che non sia vissuta, come è stato finora, all'interno della struttura carceraria, anche se sono previsti la revoca dei benefici in caso di inosservanza delle regole e adeguati controlli in caso di detenzione domiciliare speciale. Per tali motivi auspica una rapida approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo DS*).

GASPERINI (*LFNP*). Preannuncia l'astensione della Lega sul provvedimento, dopo un'approfondita discussione all'interno del Gruppo sulle opposte esigenze che sottendono alla questione. Da una parte infatti si condivide il riconoscimento dei diritti inalienabili di persone innocenti, senza però mettere in discussione il principio di ineludibilità della pena, intesa come sanzione dei reati commessi. Sarebbe stato allora più opportuno prevedere specifiche strutture carcerarie in cui consentire lo sviluppo di un ambiente familiare adeguato all'equilibrio del bambino, così da non compromettere la garanzia della punizione inflitta. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Congratulazioni*).

FASSONE (*DS*). Pur essendo condivisibili le sue finalità, si devono valutare gli effetti secondari della normativa. Anche grazie alle modifiche apportate in Commissione, il giudice può concedere la sospensione della pena per tre anni, a prescindere dal titolo del reato commesso, cui si aggiunge l'ipotesi della detenzione domiciliare per ulteriori quattro anni, procrastinabili per altri due, che produce un rinvio dell'esecutività della pena fino a nove anni. Tale meccanismo può dare origine ad abusi, anche per l'estensione dell'applicabilità della normativa al padre, a rischi di evasione, con possibili abbandoni dei minori, o a strumentalizzazioni da parte della criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MILIO, *relatore*. Non condivide le critiche espresse sul disegno di legge, di cui auspica la rapida approvazione, considerando infondati gli scenari che sono stati evocati e comunque ritenendo che una legge debba essere approvata a prescindere dalle sue possibili violazioni.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il provvedimento riguarda un limitato numero di detenute, cui viene concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare, con l'ausilio dell'assistenza pubblica per il reinserimento sociale delle stesse, ed è estensibile ai padri per l'applicazione della recente legge sui congedi parentali. (*Applausi dai Gruppi DS e Verdi*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1.

MILIO, *relatore*. L'1.1 mitiga la rigidità della normativa, mentre l'1.0.1 tende a considerare la pericolosità sociale del soggetto interessato.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole all'1.1, mentre si rimette all'Assemblea per l'1.0.1.

Il Senato approva l'1.1 e l'articolo 1, nel testo emendato. È quindi approvato l'1.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MILIO, *relatore*. Il 2.1 e il 2.3 limitano la discrezionalità nella concessione della detenzione domiciliare, mentre il 2.2 chiarisce il concetto di domicilio.

PRESIDENTE. Il 2.10 si intende illustrato.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario al 2.10, è favorevole al 2.1 e al 2.3 e propone una modifica del 2.2.

MILIO, *relatore*. Accoglie la modifica proposta dal Sottosegretario. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Il 2.10 è decaduto per assenza dei presentatori.

Con successive votazioni, il Senato approva il 2.1, il 2.2 (testo 2) e il 2.3. È quindi approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MILIO, *relatore*. È contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Il 3.1 è decaduto per assenza dei presentatori.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MILIO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Il 4.1 è decaduto per assenza dei presentatori.

Il Senato approva gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MILIO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Il 6.1 è decaduto per assenza dei presentatori.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

MILIO, *relatore*. Il 7.1 propone di sopprimere il comma 4, concernente una materia riservata alla potestà regolamentare del Governo.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole.

Il Senato approva il 7.1 e l'articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FOLLIERI (*PPI*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, apprezzando in particolare l'introduzione dell'istituto della detenzione domiciliare speciale a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

CARUSO Antonino (*AN*). Alleanza Nazionale condivide il principio chiaramente affermato dal disegno di legge a difesa del diritto del bambino alla cura da parte dei propri genitori, ancorché detenuti, ma concorda con il senatore Fassone circa le possibili incertezze interpretative che potrebbero insorgere in sede di applicazione di alcune norme specifiche. Suscita perplessità, ad esempio, la decadenza della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale inflitta agli ergastolani in ragione della loro condizione di interdizione. Per tali ragioni annuncia l'astensione del Gruppo sul disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

RUSSO (*DS*). Il disegno di legge fornisce una risposta equilibrata ad una contraddizione insita nell'ordinamento, rappresentata da una parte dall'esigenza di dare effettività alla pena della detenzione in carcere e dall'altra dalla necessità di mitigare gli effetti negativi che tale detenzione produce sugli incolpevoli figli minori. Le modifiche che si introducono al codice penale in tema di sospensione o di differimento della pena e di estensione della possibilità della detenzione domiciliare non comportano rigidi automatismi, se non nel caso del differimento obbligatorio in presenza di bambini inferiori all'anno di età, consentendo così un'applicazione delle norme ancorata alle concrete circostanze contingenti e permettendo dunque di soddisfare anche l'esigenza di tutela della collettività. Il Gruppo DS voterà quindi a favore del provvedimento, esprimendo particolare soddisfazione per l'equiparazione dell'assistenza all'esterno dei figli minori al lavoro consentito ai detenuti all'esterno del carcere. (*Applausi del senatore Bertoni*).

TAROLLI (*CCD*). Pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi in ordine alle possibili distorsioni di alcune specifiche norme, voterà a favore del disegno di legge che afferma valori insiti nel patrimonio ideale del CCD, in particolare per quanto attiene ai diritti del bambino.

CENTARO (*FI*). Le incertezze interpretative proposte dal disegno di legge non potranno che ripercuotersi in sede giurisprudenziale e soprattutto rischiano di creare ampie aree di impunità con riferimento a reati di particolare gravità, anche in considerazione del sempre più massiccio coinvolgimento delle donne nella criminalità organizzata. Appare inoltre inopportuno introdurre l'istituto della detenzione domiciliare speciale, che finirà per ampliare a dismisura l'ambito di applicazione finora coperto attraverso l'istituto ordinario. C'è infine da chiedersi se in determinate situazioni di particolare degrado morale e sociale corrisponda a un valore effettivo consentire ai bambini la permanenza nel proprio ambito familiare. Il Gruppo FI, convinto che il disegno di legge, peraltro apprezzabile nelle sue finalità, avrebbe meritato maggiore approfondimento, si asterrà dalla votazione.

SCOPELLITI (*FI*). In dissenso dal Gruppo, voterà a favore del disegno di legge per le ragioni già illustrate in discussione generale. Con riferimento al dubbio sollevato dal senatore Centaro circa l'opportunità di consentire al bambino di crescere all'interno del nucleo familiare d'origine, ribadisce il valore assoluto del principio di genitorialità la cui messa in discussione non può che essere frutto di pregiudizio.

LORENZI (*Misto-APE*). Dichiara voto di astensione, condividendo le considerazioni svolte nel corso del dibattito dalla senatrice Scopelliti ma contestando alcune formule linguistiche adottate nel testo, che ledono la dignità della figura della madre.

CAMBER (*FI*). Voterà anch'egli a favore del provvedimento in dissenso dal Gruppo, nella convinzione che il ruolo naturale della famiglia non possa essere pretermesso neanche nelle particolari condizioni legate all'applicazione di una pena detentiva. (*Applausi della senatrice Scopelitti*).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero eventualmente necessari.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Camerini, Cioni, De Luca Michele, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Follieri, Fumagalli Carulli, Giovanelli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Lombardi Satriani, Manconi, Migone, Pagano, Palumbo, Pappalardo, Passigli, Piloni, Sartori e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Manzella e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento Europeo; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio e Monteleone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario; Andreotti, Corrao, Folloni, Germanà, Marino e Preioni, per attività dell'Unione interparlamentare italiana; Bornacin e Dondeynaz, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Specchia, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che, il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, mercoledì 7 febbraio 2001, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Governo, accettazione delle dimissioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e assunzione, *ad interim*, del relativo incarico da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la seguente lettera:

«Roma, 2 febbraio 2001

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica onorevole professor Ortensio Zecchino, senatore della Repubblica, e mi ha conferito l'*interim* per la medesima carica.

F.to AMATO»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,04*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4780, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Milio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MILIO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, impedire la carcerazione dei minori fino a tre anni di età, come oggi accade, ed apprestare un quadro normativo più adeguato per meglio tutelare il loro rapporto con le madri detenute sono gli obiettivi primari che il disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare e approvare – spero in questa conclusione – si prefigge.

L'ingresso e la permanenza in carcere di un minore rappresenta un evento, secondo le moderne dottrine socio-psicologiche, estremamente dannoso per il suo sviluppo psico-fisico e per la sua formazione affettiva e si pone in insanabile conflitto con i principi elementari di civiltà giuridica che ritengono intollerabile che siano condannati alla restrizione carceraria anche gli incolpevoli figli di coloro che hanno commesso un reato.

Il provvedimento al nostro esame è finalizzato, appunto, ad evitare che tale situazione continui a riproporsi e che minori – anzi, infanti – siano condannati ad espiare una pena senza reato ed è diretto a garantire una più compiuta tutela dell'infanzia e della fase preadolescenziale per i figli minori di condannate a pene detentive.

Questo provvedimento raggiungerà certamente anche altri obiettivi: renderà «operativo» l'articolo 27 della Costituzione, che finalizza la pena alla rieducazione, e l'articolo 31, che «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Ma non in galera!

Certo, non si può revocare in dubbio l'esistenza di due esigenze tra loro contrapposte che, tuttavia, si possono e si debbono contemperare: la pretesa punitiva statale, ossia il diritto dello Stato a sanzionare penalmente i fatti criminosi ed eseguire la condanna nei confronti degli autori, e il diritto dei minori, di tutti i minori, al regolare svolgimento del rapporto genitoriale da cui dipende in misura tanto rilevante lo sviluppo del proprio «io» e il riconosciuto diritto a crescere e vivere in ambiente diverso dal carcere.

Il testo che si propone per l'approvazione è sicuramente rigoroso: non trascura le esigenze di difesa sociale e non è un salto nel buio, né è frutto di «buonismo» esasperato; è un testo equilibrato che non consente vie di fuga o tolleranze indebite, che soddisfa sia per la previsione dei controlli che per l'effettività dei presupposti e non lascia spazi ad equivoci interpretativi.

Si tratta di un provvedimento rilevante non tanto per il numero delle possibili fruitrici dei benefici previsti, quanto perché incide grandemente nella coscienza e nella cultura civile del nostro Paese, se solo si tiene conto che le madri detenute sono circa 60 ed altrettanti i minori su una popolazione carceraria femminile di circa 2.000 unità e sul complesso dei circa 55.000 detenuti ristretti nelle carceri italiane: questi dati accentuano l'alto profilo della questione e dovrebbero indurre coloro che fos-

sero perplessi o contrari a rivedere le loro posizioni e ad astenersi dall'evo-care inesistenti preoccupazioni di allarme sociale.

Spero che questa legge possa costituire la premessa per riprendere in considerazione seriamente e concretamente, rimuovendo calcoli elettorali-stici di basso profilo, quei provvedimenti di clemenza che il rispetto dei diritti umani reclama e la necessità di una deflazione carceraria impone.

Il disegno di legge interviene sugli articoli 146 e 147 del codice penale, modifica alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario e ne introduce di nuovi.

L'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati prevede nuovi criteri per il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena che non sia pecuniaria stabilendo: che essa debba sempre essere differita nel caso in cui debba aver luogo nei confronti di donna incinta o di madre di infante di età inferiore ad un anno; se l'espiazione della pena concerne uno dei reati indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (ossia i reati di criminalità organizzata, traffico di sostanze stupefacenti, eccetera) e non ricorrono le condizioni ivi contemplate per la concessione delle misure alternative alla detenzione (siano, cioè, detenuti e internati che collaborino con la giustizia), il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio.

Il medesimo articolo prevede, altresì, la revoca del beneficio nel caso di interruzione della gravidanza o di morte del figlio o di perdita della potestà ai sensi dell'articolo 330 del codice civile.

L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale viene, a sua volta, è stato alla Camera dei deputati sostituito con la previsione di una nuova fattispecie di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena riguardante ancora i reati indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 che reca norme sull'ordinamento penitenziario - sempre nel caso in cui non ricorrano le condizioni ivi previste per la concessione delle misure alternative alla detenzione - relativamente all'ipotesi in cui la pena debba essere eseguita contro una donna, detenuta per i predetti reati, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, non essendovi modo di affidare il figlio ad altri. I casi di revoca del beneficio sono analoghi a quelli previsti nell'articolo 146 del codice penale.

L'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati introduce una nuova ipotesi di detenzione domiciliare, definita «speciale», stabilendo che, quando non ricorrono le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare ordinaria di cui all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espia-re la pena presso il proprio domicilio, intendendosi questo sia come luogo di privata dimora che come luogo di cura, assistenza od accoglienza, a condizione che sia stato già espia-to almeno un terzo della pena inflitta, ovvero almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

Per la concessione dei benefici la competenza funzionale è del tribunale di sorveglianza, che è anche competente per la revoca, mentre al servizio sociale è affidato il controllo della condotta del soggetto e del rispetto delle prescrizioni.

È, altresì, introdotta, all'articolo 4, la previsione dell'assistenza all'esterno dei figli minori, esistendone i presupposti, che consentirà la proroga del regime di libertà per il soggetto meritevole e il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della relazione genitoriale e dei diritti del bambino.

È da sottolineare, inoltre, che le misure previste da questo testo di legge sono applicabili anche al padre detenuto in caso di morte della madre o di sua impossibilità a curare il figlio, in considerazione dell'importanza della presenza paterna nello sviluppo del bambino e del riconosciuto valore sociale e di risocializzazione alla cura del proprio figlio.

L'articolo 5 stabilisce i limiti di applicabilità dei benefici di cui trattasi, che non sono concedibili a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile, mentre il successivo articolo 6 prevede che resti sospesa anche la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori, interdizione legale, questa, prevista ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, quale automatica sanzione accessoria che deriva dalla condanna all'ergastolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, nell'aprile del 1998 nel carcere di Bellizzi Irpino un bambino di tre anni, chiuso, innocente, al suo interno, ha assistito impotente al suicidio di sua madre. Questa è una delle tante tragedie che si consumano nel carcere; questo è uno dei tanti bambini che in carcere ha dovuto rinunciare al suo essere infante, al suo essere bambino, al suo diritto di essere soggetto di diritto.

Considerando questi fatti, viene subito da chiedersi come mai questa legge arrivi alla nostra attenzione soltanto adesso. Una legge che è nel cassetto dal 1997, che godeva, tranne che per alcune piccole sfumature, del consenso di tutte le parti politiche. Perché non si è previsto un binario privilegiato? In primo luogo, per incuria. Questa maggioranza e questo Governo erano molto più preoccupati della ricerca di una politica del consenso, e sappiamo che il carcere non ne porta. In secondo luogo, per un'altra precisa ricerca di politica penitenziaria: una politica, mi si passi il gioco di parole, che ha detto sempre qualcosa di sinistro, ma mai di sinistra. Un esempio in proposito: l'UGAP. Quell'Ufficio delle garanzie dell'amministrazione penitenziaria era talmente sinistro che il nuovo Ministro ha pensato bene di non rinnovarlo. Quindi, si è preferito un ufficio che calpestasse i diritti che si erano affermati all'interno del carcere, a dispetto di genitorialità, di diritto all'infanzia, di minori, di affettività e quant'altro. Di quell'affettività, qui va detto, rispetto alla quale venne proclamata l'intenzione di renderla possibile all'interno delle carceri. Chi non ricorda l'o-

norevole Folena, il quale dell'affettività aveva fatto il suo cavallo di battaglia nella politica penitenziaria? All'onorevole Folena vorrei dire che basta parlare con i detenuti o anche con le loro mogli (altri soggetti che hanno pieno diritto) per sentirsi dire che (altro che la camera dell'amore o dell'affettività!) a loro basta toccare la mano del marito per avere quell'affettività che c'è tra un marito e una moglie.

Come dicevo, questo provvedimento è tardivo, soprattutto se si considera che la Costituzione, all'articolo 31, sancisce la protezione della maternità e dell'infanzia. Quindi, esso avrebbe già dovuto essere, nel rispetto di un principio costituzionale, legge del nostro Paese; invece, arriva solo oggi e, anche se con ritardo, gli si danno appoggio e consenso, ma non senza evidenziare alcune note stonate. Ripeto: questo disegno di legge arriva soltanto oggi e l'aria preelettorale che ormai domina la nostra vita politica porta a far suonare la tromba dell'evento eccezionale, del fatto speciale, mentre verrebbe voglia di dire, davvero senza polemica, che alla fine la montagna ha partorito il topolino. Infatti, sarebbe così, cioè sarebbe un provvedimento di poco conto se in questo Paese venisse rispettata la legalità, se venissero rispettati i diritti, se in questo Paese alle parole e alle buone intenzioni seguissero anche fatti concreti. E sarebbe così anche se in questo Paese non vi fosse un diffuso sentire contro il carcere. Il tentativo di criminalizzare il carcere è una costante, come l'attenzione a non concedere quelli che vengono definiti benefici, ma che in effetti non sono altro che diritti degli uomini e delle donne (anche di donne e uomini colpevoli: i diritti del colpevole, appunto).

I *media* e l'opinione pubblica, *opinion leader* e famosi giuristi continuano ad affiancare il problema del carcere (quindi, il carcere) a quello della sicurezza sociale, in uno *slogan* che dice: più sicurezza, più carcere.

Ancora oggi, il candidato *premier* Rutelli, nei suoi manifesti elettorali, dice: «Sicurezza, un diritto per tutti; un nostro dovere assicurarla» e poi aggiunge: «Certezza della pena». Quindi, anche lui, tradendo il suo passato radicale, si adegua al comune sentire.

Più sicurezza, più carcere è anche il binomio che ha giustificato ed accompagnato l'ultimo decreto antiscarcerazione a firma del ministro Fassino. A proposito di quel decreto, abbiamo già dimostrato – non starò qui a ripeterlo – su quali falsità e incongruenze si basasse tale abbinamento.

È un abbinamento sbagliato, perché non è dal carcere che dipende l'insicurezza delle nostre città, tant'è vero che le carceri esplodono, sono sovraffollate e non si riesce più ad avere una gestione corretta e rispettosa di chi nel carcere deve vivere; di contro, il 90 per cento dei reati resta impunito, confermando che la sicurezza sociale non è strettamente collegabile al carcere.

Su questo provvedimento, ancora oggi, alcuni egregi colleghi avanzano l'ipotesi che esso porti con sé il rischio di creare fasce di impunità. Queste voci contrarie fanno sì che il disegno di legge venga coperto da un'enfasi, da un'eccezionalità che solo il buon senso può acquietare. Senso della democrazia e della civiltà, anche giuridica ma non solo, vor-

rebbero che questo testo fosse già legge e che addirittura ci si vergognasse del ritardo con cui arriviamo a discuterne.

Il carcere – lo ripetiamo ogni volta che in quest’Aula si affronta una proposta di legge ad esso inerente – deve essere quello previsto dalla Costituzione. Non può essere, come invece è, la tomba della speranza, del sogno di un futuro migliore, la tomba del domani. Speranza, sogno e futuro: tre parole che devono essere presenti nella vita di un bambino e nella politica di chi quella vita deve rappresentare e proteggere.

Il disegno di legge in esame si pone l’obiettivo che un bambino non viva l’inizio della sua vita in carcere, con le conseguenze psicologiche e di crescita che tutti conosciamo. Oggi, questo provvedimento riguarda un numero minimo di donne (58 madri, quattro donne in stato interessante e 60 bambini), ma proprio per la scarsità dei numeri deve essere alta la nostra attenzione e la nostra volontà di approvarlo.

Sono necessari, a mio avviso, alcuni aggiustamenti. Ringrazio il relatore per essersene fatto carico e spero che i colleghi della Camera dei deputati riescano a dare valore di legge al provvedimento, comprendendo l’importanza delle modifiche che apportiamo oggi.

In alcune amministrazioni locali è stato già compiuto qualche passo in tal senso. Per esempio, a Milano un protocollo d’intesa tra comune, regione e amministrazione penitenziaria ha istituito forme di custodia attenuata per le donne che hanno bambini piccoli. Questa sensibilità è limitata a poche realtà locali, per adesso soltanto alla Lombardia, con il rischio di creare giustizia per pochi e non per tutti o comunque di creare zone più fortunate di altre che lo sono meno.

Questo provvedimento credo porti giustizia anche in tal senso; giustizia per tutti, per evitare che Palermo e Reggio Calabria siano meno fortunate.

Proprio per questo motivo, spero che il provvedimento in esame, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, assuma quanto prima valore di legge. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, non credo che i richiami alla certezza della pena debbano essere necessariamente letti come la spinta verso una volontà di segregazione ad ogni costo. Essi, ad esempio, possono esprimere la volontà di punire quei delitti che oggi, in una percentuale altissima, rimangono impuniti; possono, altresì, esprimere la volontà di lavorare affinché il processo si svolga con celerità e la condanna arrivi in tempi brevi ed infine possono dimostrare la volontà di operare concretamente in direzione della qualità della pena, perché quest’ultima giunga in tempi brevi e recuperi in pieno la propria funzione rieducativa, quella, appunto, prevista dalla Costituzione.

In relazione a questo provvedimento, comunque, non è il momento di mostrare perplessità o preoccupazioni. Ho ben presenti i rilievi formulati

durante i lavori preparatori in Commissione. Ad alcune preoccupazioni e perplessità, è stata data risposta, nei confronti di altre oggi il relatore propone soluzioni certamente accettabili.

Non è il momento di far prevalere le preoccupazioni e le perplessità anche se ci troviamo di fronte ad un testo che certamente non è il migliore possibile. È più urgente, infatti, il bisogno di dare risposta ad un insieme di situazioni che, sebbene non abbia da un punto di vista quantitativo dimensioni rilevanti, è composto (in ciascuno del non altissimo numero di casi) da realtà intrinsecamente drammatiche alle quali, con questo provvedimento, si inizierebbe a dare soluzione. Una soluzione – ripeto – che forse non è la migliore possibile, ma che ha il merito di aprire le prospettive di un'infanzia il più possibile vicina alla normalità a bimbi innocenti, ingiustamente condannati ad una privazione della speranza nell'infanzia. Questo è il merito principale del presente disegno di legge: restituire un margine di speranza in una fase delicatissima della vita di un individuo quale la primissima infanzia. Questo ci basta per esprimere oggi – mi auguro con i correttivi suggeriti dal relatore – un'adesione convinta ed un voto favorevole ed altrettanto convinto nei confronti del provvedimento al nostro esame. (*Applausi della senatrice Scopelliti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfietti. Ne ha facoltà.

BONFIETTI. Signor Presidente, siamo chiamati ad approvare un disegno di legge importante che prevede misure alternative alla detenzione per le detenute madri. Credo che, ragionevolmente, questo sia uno degli ultimi provvedimenti riferiti al settore della giustizia che approveremo in questa legislatura; si tratta, tuttavia, di un tassello importante e ben significativo.

Abbiamo lavorato intensamente per cinque anni, approvando riforme strutturali determinanti per rendere più efficiente l'organizzazione giudiziaria e quindi possibile un'accelerazione dei tempi dei processi; abbiamo approvato norme riguardanti le garanzie dei cittadini sottoposti ad indagine, ma ciò che ritengo di grande importanza è l'impegno che abbiamo voluto rivolgere anche a norme riguardanti il momento dell'esecuzione della pena e al problema carcerario in generale.

Dico questo perché sono fermamente convinta che in uno Stato di diritto, oltre all'attenzione e alle garanzie per gli imputati, di cui ci siamo spesso occupati, e ad una necessaria maggiore attenzione per le vittime (queste sì troppo spesso dimenticate, specialmente a livello processuale), è indispensabile siano garantiti almeno i diritti fondamentali anche a chi è in stato di detenzione.

In questa direzione si è andati negli anni scorsi con l'approvazione della cosiddetta legge Simeone e della legge del n. 231 del 1999, in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamato. Perciò, questo disegno di legge, proposto già con il Governo Prodi dai ministri Flick e Finoc-

chiaro (che tanto lo ha voluto), rappresenta un tassello importante, che intende garantire la tutela dei diritti dei bambini, anche se figli di madri detenute.

Estremamente significativa, e da me condivisa, è la cultura, la filosofia che ispira questo provvedimento: affermare, cioè, che i bambini e le bambine sono persone e come tali hanno dei diritti non solo in relazione agli adulti: hanno diritto, ad esempio, ad una relazione affettiva primaria con le madri, specialmente nei primissimi anni di vita e nella fase preadolescenziale. Finora questa esigenza, questo diritto ad una relazione affettiva primaria con le madri è stato garantito trasformando bambini e bambine, fino all'età di tre anni, in detenuti assieme alle loro madri.

È ben vero che tale provvedimento interessa, per fortuna, un numero limitato di detenute, di donne madri appunto, che quando ci sono stati forniti i dati erano circa 60 (ricordo che tra di esse vi erano anche alcune detenute in gravidanza, che dovrebbero ormai aver partorito), ma, semmai, questi numeri servono ad accentuare il valore del problema; ed è altrettanto vero che ci si scontra, da un lato, con l'imprescindibile necessità dello Stato di sanzionare penalmente fatti e atti criminosi e, dall'altro, con l'esigenza del figlio di avere un rapporto con la propria madre e della madre detenuta di avere un rapporto con il proprio figlio. A me pare, tuttavia, che le due esigenze siano state correttamente contemperate nel testo al nostro esame: se da una parte si afferma, infatti, che non può essere in alcun modo pregiudicato il rapporto genitoriale, come avviene invece nei casi in cui il figlio sia detenuto assieme alla madre nei primi tre anni di vita, dall'altra si prevedono rigorosi limiti e anche la revoca dei benefici in caso di inosservanza delle regole stabilite.

Credo, insomma, che sia assolutamente corretto far prevalere, nel proporre rimedi, l'orrore di bambini «ristretti» in carcere, l'intollerabile privazione di libertà che bambini veramente innocenti, nel senso pieno del termine, subiscono nei primi anni di vita, con probabili conseguenze negative, per il loro sviluppo psicofisico, che potranno protrarsi per tutta la vita; altrettanto traumatica diviene la separazione della madre detenuta dal figlio al compimento dei tre anni d'età, quando per legge questi deve abbandonare il carcere.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare, sapientemente illustrato dal relatore, è abbastanza innovativo sia per quanto riguarda la detenzione domiciliare, prevedendo una detenzione domiciliare speciale, sia per quanto riguarda il principio della possibilità di accudire i bambini all'esterno del carcere, mutuando, in questo caso, la norma dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario che prevede il lavoro esterno ed equiparandovi così la cura della famiglia, cioè attribuendo ad essa la stessa dignità del lavoro.

Si tratta di istituti di grande flessibilità, il cui obiettivo è sempre quello di garantire la relazione tra genitori e figli; è proprio in quest'ottica che la legge prevede misure applicabili anche al padre detenuto, in caso di morte della madre o di sua impossibilità a curare il figlio.

A mio avviso, è altresì importante la previsione di controlli della condotta del soggetto in stato di detenzione domiciliare speciale da parte del servizio sociale, tesi anche a favorire il superamento delle difficoltà di adattamento alla vita sociale e la sensazione di abbandono che l'uscita dal carcere può creare, con i rischi di recidiva che ciò a volte comporta.

Altrettanto rigorose mi paiono le previsioni di limitazione e di revoca dei benefici previsti agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento, in caso di inosservanza della legge o di violazione delle prescrizioni e delle modalità di attuazione, che il tribunale di sorveglianza fissa quando dispone la detenzione domiciliare speciale.

In conclusione, ritengo che l'approvazione di questo disegno di legge sia importante sicuramente per i diretti interessati, ma anche perché segna una svolta di civiltà e un ulteriore passo avanti verso l'introduzione di pene diverse da quella detentiva; rappresenta, cioè, uno sforzo significativo per trovare misure alternative alla detenzione e per attribuire, perciò, alla pena un contenuto non solo punitivo. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha formato oggetto di ampio dibattito in seno al nostro Gruppo e la coscienza civile si è posta il problema angoscioso dei beni messi in bilancio da questo provvedimento. Abbiamo fatto il seguente bilanciamento: da una parte, il diritto assoluto, il diritto inalienabile e non conculcabile della persona innocente, del bambino, dell'infante, il quale, protetto anche dalla Carta costituzionale, ha diritto ad avere l'assistenza della famiglia e le figure materna e paterna accanto a sé, come segno indelebile della presenza della famiglia con tutte le implicazioni possibili; è indubitabile che la necessità di salvaguardare lo sviluppo psicofisico di questo bambino sia impellente e indiscutibile e non possa essere messa in dubbio. Dall'altra, però, vi è il principio della ineludibilità della pena, un polmone del processo e del sistema giudiziario, potremmo dire una pietra miliare della nostra concezione del diritto penale: la pena come retribuzione per il fatto compiuto, come emenda e come significato del disvalore dell'azione commessa; la necessità, quindi, che ad ogni delitto corrisponda la pena.

«*Quid iuris?*», direbbe il nostro maestro Trabucchi all'università di Padova: che fare di fronte a questo? Due concetti sono pregnanti in una civiltà come la nostra: il diritto dell'infante, inalienabile, e il principio dell'ineludibilità della pena come cardine del processo penale e delle nostre istituzioni di diritto. Si può privilegiare l'uno a scapito dell'altro? Si possono mettere in bilanciamento? Abbiamo quindi deciso che questo disegno di legge vedrà la nostra astensione, non tanto perché riteniamo di non poter prendere una decisione, quanto perché crediamo che le nuove norme potrebbero essere introdotte con una diversa concezione della sanzione penale. Purtroppo, noi concepiamo tuttora il diritto penale come invasivo di

tutte le azioni, con una visione panpenalistica della fenomenologia umana: tutto è sottoposto al giudizio penale e il carcere è la pena principale per il delitto commesso. Direi che si tratta di una visione obsoleta: infatti, se il carcere è uno dei mezzi afflittivi, certo non può essere l'unico, e nella struttura italiana il carcere è luogo certamente di perdizione e non di emenda.

Ponevo però anche un dilemma, signor Presidente, durante l'approfondita discussione in Commissione giustizia, facendo un esempio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'assurdo – e il mio esempio può essere ai limiti dell'assurdo – è ciò che a volte capita nell'esperienza degli uomini; noi legislatori sappiamo di non poter prevedere tutto quello che può accadere, come neppure il romanziere, nella sua fantasia, può contemplare tutte le azioni umane, molto spesso imprevedibili, né la mente del poeta può raggiungere con la sua fantasia ciò che può avvenire nell'ambito dei fenomeni di ogni giorno. Facevo dunque questo esempio: se una madre uccide un'altra madre, colei che uccide usufruirà dei benefici previsti dalla legge e potrà accudire, giustamente dal punto di vista del figliolo, il figliolo stesso.

Ma il figlio della madre uccisa andrà in orfanotrofio. È un esempio assurdo? O la filosofia del disegno di legge potrebbe anche prevedere che il figlio della una vittima non avrà i benefici del figlio incolpevole dell'assassina? È un dilemma terribile, direi quasi filosofico. Ci siamo posti questo problema. È giusto, allora, privilegiare il concetto di pena, che è il ganglio, il nucleo fondante del nostro sistema processualpenalistico, o è più giusto tutelare il minore?

È un terribile dilemma, al quale noi, signor Presidente, non abbiamo saputo dare risposta nell'ambito del diritto positivo attuale, dove il carcere è visto come unico sistema punitivo, perché non abbiamo – se non in rari casi – sistemi alternativi, a differenza di altre esperienze giudiziarie. Ma se accettiamo questo presupposto, cioè che il carcere è il sistema afflittivo per eccellenza, dobbiamo porci anche questo dilemma. Avremmo preferito che nell'ambito carcerario vi fosse una struttura particolare per queste donne e per questi infanti.

Per esperienza mia personale, signor Presidente, essendo io un modesto penalista, ho visto madri in carcere con i bambini tra le braccia e il mio cuore si stringeva in un'angoscia senza fine. Ma se dobbiamo tener conto anche dell'ineludibilità della pena, un'altra soluzione potrebbe adottarsi: nell'ambito della struttura carceraria si dovrebbe trovare il sistema per contemperare un principio e l'altro, individuando un ambito ove la madre abbia una parvenza di libertà, ove non vi siano le mura del carcere con le sbarre.

Per fortuna, non sono molte le madri in questa situazione; ciò nonostante, anche se sono 50, 60 o 70, come mi si dice, il problema si pone ugualmente, perché il principio è sempre valido: anche laddove fosse coinvolta una sola madre con un solo bambino, questo è il principio. Non dobbiamo confondere il tempo con l'eternità. Il tempo è scandito da questi fenomeni che ci attanagliano nella loro angoscia, l'eternità è il principio.

Allora, noi proponiamo una struttura diversa, che contemperi le due esigenze, che faccia parte del sistema penale punitivo (che non deve essere sempre un sistema premiale) e nel contempo attui quel diritto dell'infante a trovarsi in un ambiente meno lugubre, tragico ed angosciante che non sia il carcere, nella situazione di cui purtroppo siamo costretti a prendere visione ogni giorno, ogni mese, ogni anno, nel nostro Paese.

È per questi dubbi, che attanagliano la mente e il cuore, signor Presidente, che annuncio fin d'ora, a prescindere dal mio intervento finale, l'astensione sofferta, ponderata e cosciente del Gruppo Lega Nord che mi onoro di rappresentare. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, colleghi, la bontà dell'oggetto di questo disegno di legge è fuori discussione. Nessuno può accettare che una creatura che esordisce alla vita lo faccia all'interno di un carcere, nessuno può accettare che un neonato sia separato dalla madre. Quindi, le considerazioni che mi accingo a fare, e che sono inevitabilmente in parte critiche, si snodano comunque a valle di questa premessa.

L'obiettivo perseguito dal disegno di legge è sacrosanto. Io stesso credo – suppongo che il relatore me ne potrà dare atto – di aver proposto modifiche intese a tutelare ancor di più i primi anni di vita del bambino. Ma la fascinazione dell'oggetto non può consentirci di non guardare più all'oggetto stesso, al suo colore, alla sua forma e al suo peso, cioè non può impedirci, fuor di metafora, di guardare agli effetti secondi della normativa che ci accingiamo a varare.

E gli effetti secondi sono innanzitutto quelli che un buon legislatore prudente deve tener presenti, e cioè la connessione delle norme che si accinge a licenziare con le norme già esistenti ed è questo che mi induce a sottoporre ai colleghi forti preoccupazioni per la distorsione che il disegno di legge potrà concretamente avere.

Dobbiamo partire dal fatto che la normativa vigente già prevede il rinvio obbligatorio ovvero facoltativo dell'esecuzione della pena in presenza di uno stato di gravidanza o di un bambino molto piccolo. Il disegno di legge innanzitutto si premura di irrobustire questo corridoio umanitario nei primissimi anni di vita del bambino. Laddove il testo affidatoci dalla Camera poneva una tutela rigida solamente per i primi sei mesi del neonato, qualora la madre fosse autrice di delitti gravi, abbiamo – se mi è consentito dirlo, su mio formale suggerimento – dilatato questa protezione perché il neonato non deve risentire del titolo del reato commesso dalla madre.

Quindi, in forza degli articoli 146 e 147 del codice penale è già prevista una protezione che consente il rinvio dell'esecuzione della pena fino a tre anni; questo può avvenire anche in corso di esecuzione di pena, perché oggi l'ordinamento penitenziario prevede, appunto, determinate situazioni (di uscita, di permesso o altro) e, quindi, facoltizza la previsione di una gravidanza anche in corso di esecuzione della pena.

Inoltre, la giurisprudenza della Cassazione – cito, tra tutte, le sentenze del 26 marzo 1992 e del 5 aprile 1995 – ha giustamente inteso che il rinvio o il differimento non valga soltanto quando l'esecuzione della pena deve ancora iniziare, ma anche quando la stessa è in corso.

Dunque, il combinato disposto della norma vigente e della dilatazione, che io stesso ho proposto, garantisce per intanto quello che mi sono permesso di chiamare un corridoio umanitario di tre anni in qualunque situazione.

A questo però va aggiunto ciò che noi stessi abbiamo sancito, circa tre anni fa, con la legge n. 165 del 1998, cioè la possibilità che il rinvio venga utilizzato come esecuzione di pena se l'interessata chiede di affrontarlo in sede di detenzione domiciliare; detenzione domiciliare a sua volta modulabile e aperta a seconda delle esigenze della persona da parte del tribunale di sorveglianza.

Se così è, questo primo corridoio di tre anni si salda con un ulteriore corridoio di altri quattro anni che, con la citata legge n. 165 del 1998, abbiamo ipotizzato prevedendo la detenzione domiciliare sino a quattro anni di pena per la madre di prole fino a dieci anni, anche se residuo di maggior pena.

Pertanto, un accorto difensore chiederà di utilizzare i tre anni del rinvio come detenzione domestica e aggiungerà, sino ad un eventuale ulteriore quadriennio, questa forma di espiazione domiciliare. Quindi, la copertura è già di per sé sino a sette anni.

Dirò di più: poiché il triennio effettuato in differimento di pena può integrare un terzo di pena espia, richiesta ai fini dell'articolo 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, abbiamo una copertura fino a nove anni.

Ecco perché mi sembra che il secondo pilastro di questa legge, cioè la previsione di un'ulteriore rimessione in detenzione domiciliare dopo l'espiazione di un terzo della pena, dia una copertura pressoché totale, perché, a questo punto, basta una seconda gravidanza per proiettare la non carcerizzazione su qualunque livello di pena. Anche la persona condannata per delitti gravissimi può neutralizzare l'esecuzione, non già con gravidanze a ripetizione, di cui un noto film di anni fa ci aveva resi edotti come strumento elusivo (ma allora le gravidanze dovevano essere veramente una dietro l'altra); in questo caso ne bastano due nell'arco di un decennio per neutralizzare qualsivoglia condanna.

Dirò di più: quello che mi inquieta è che questa proiezione positiva si riverbera anche sul padre, il cosiddetto «mammo», e non è difficile ipotizzare quanti abusi ci possono essere quanto meno in questa situazione.

Allora, non è che mi stia a cuore (vorrei veramente essere creduto, sotto questo profilo) l'espiazione di una madre in carcere: mi sta a cuore il problema (cui la senatrice Scopelliti ha di scorcio accennato, proprio riprendendo una mia viva preoccupazione) che tutte le volte che si costruisce una figura di soggetto penalmente immune c'è il pericolo che questo stesso soggetto diventi strumento della criminalità organizzata o associata o comunque avveduta, come parafulmine del carico sanzionatorio; e io mi

domando e vi domando se una donna che sa di avere sulla testa una dozzina di anni di reclusione non sia indotta a gravidanze strumentali, e se una donna non possa essere utilizzata appunto per questo percorso di sostanziale immunizzazione a prezzo di maternità.

Non dimentichiamo infatti che la detenzione domiciliare ben difficilmente avverrà in ville con parco e piscina; avverrà in qualche monolocale di periferia dal quale la donna fatalmente prima o poi sarà sollecitata ad allontanarsi e ad evadere, in tal caso con revoca del beneficio e affidamento del bambino non si sa a chi, perché per ipotesi assunta non ci sono altre persone che non la madre che possano badargli. Avremo quindi figli della giustizia, figli della pena; credo che quando fu detto: «sarà la pena quella con cui partorirai» non si intendesse questo.

Ho cercato di assumere un atteggiamento collaborativo nei confronti di questo disegno di legge, perché sono stato sollecitato da più parti a non intralciare la sua rapida approvazione. A questo fine, avendo presentato numerosi emendamenti, li ho ritirati, nella prospettiva che ciò giovasse ad una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare. Così non è stato e così non sarà, ma non me ne dolgo, perché le correzioni apportate sono in effetti positive; a questo punto, però, mi dolgo che sia mancato il coraggio di vedere lo scenario di fondo di questo disegno di legge in una prospettiva non emozionale, ma possibilmente razionale e attenta agli effetti secondi.

R rassegno quindi le mie preoccupazioni e mi riservo di atteggiare il mio voto a seconda dell'esito che la discussione e la votazione avranno. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MILIO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti nel dibattito, sia coloro che si sono dichiarati favorevoli all'approvazione di questa normativa, sia coloro che hanno espresso un intendimento diverso, di astensione o anche di contrarietà.

Per carità, il rispetto dell'opinione altrui, la tolleranza mi pare siano atteggiamenti doverosi, però, pur apprezzando le opinioni di tutti, devo brevemente rilevare di non dividerle e soprattutto di non condividere alcune preoccupazioni che, a mio modo di vedere, sono assolutamente insussistenti.

Ritengo e mi auguro che la legislazione italiana si orienti in tal senso, che si debba tendere a dare certezza effettiva alla pena (su questo non vi è dubbio), ma che non si debba nemmeno dimenticare il principio espresso nell'articolo 27 della Costituzione, in quanto se la pena, se il carcere è principalmente terapia, questa va sospesa nel momento in cui non vi è più necessità di applicarla perché il corpo è guarito, perché il detenuto, il condannato si è riabilitato. È un'espressione moderna verso la quale bisogna certamente orientare la nostra legislazione; altrimenti, una pena eccessiva sarà superflua e potrebbe apparire anche vessatoria.

Altre preoccupazioni mi sembrano fuor di luogo, perché la legge non prevede un ambito di applicazione automatico, ma deve essere applicata dal giudice, dal tribunale di sorveglianza, che la applicherà caso per caso se e in quanto siano sussistenti i presupposti che la legge stessa vuole ricorrano.

Mi sembrerebbero anche superflui le preoccupazioni circa una possibile strumentalizzazione, da parte della criminalità organizzata e non, nonché il riferimento alla figura del «mammo», che è significativa (apprezzo il senatore Fassone per questo neologismo, introdotto nel corso della discussione in Commissione; come sa, gliene sono sinceramente grato) ma che non mi sembra applicabile alla situazione: perché il «mammo» entri in esercizio la mamma non deve esistere, magari perché il «mammo» l'ha uccisa, ma in tal caso certamente quest'ultimo non potrebbe essere legittimato ad accudire l'infante.

Un'ultima notazione, signor Presidente, colleghi: se dovessimo sempre pensare, nell'approvare una legge, alla possibile reazione della criminalità (per dirla con un proverbio, «fatta la legge, trovato l'inganno»), credo che dovremmo concludere nel senso di non fare più leggi, perché ci potrebbe essere sempre qualcuno disposto a violarle trovando la falla e quindi l'*escamotage* per aggirarle e strumentalizzarle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la relazione del senatore Milio e gli interventi svolti, che ho ascoltato con attenzione, potrebbero esimermi dall'aggiungere parole per sostenere la bontà di un provvedimento che nasce come disegno di legge d'iniziativa del Governo, in particolare dell'allora ministro per le pari opportunità Finocchiaro, e che ha vissuto una vicenda difficile: la sua approvazione da parte della Camera dei deputati risale, infatti, al 27 luglio 2000 ed il suo *iter* al Senato si conclude oggi con l'apporto di alcune modifiche al testo, a mio parere migliorative; quindi, vi sarà un ulteriore passaggio parlamentare che mi auguro porti all'approvazione definitiva del provvedimento entro la fine della legislatura.

Mi sento però di fare alcune considerazioni. Molti senatori hanno evidenziato come il disegno di legge riguardi un numero esiguo di persone: 58 madri, 60 bambini. Mi è parso segno di grande civiltà che tutti i senatori intervenuti abbiano ritenuto che non dovesse essere la legge dei grandi numeri ma, in questo caso, dei piccoli numeri a spingerci ad una considerazione positiva, non perché, essendo limitata nei numeri, sia da considerarsi un danno circoscritto, ma perché costituisce prova di grande civiltà approvare una legge che affronta una questione delicata come quella della tutela del rapporto fra le madri e i figli minori, a partire dal carcere, per una forma alternativa di pena.

Dobbiamo essere chiari: il provvedimento al nostro esame non consentirà a questi soggetti di andare con un corteo di bandiere ed inni verso la libertà, ma verso una misura alternativa alla detenzione, prevedendo una

serie di cautele enormi e, se mi permettete, anche eccessive in alcuni casi. È una misura alternativa, studiata appositamente per questa particolare figura e precisamente calcolata, che si delinea come una detenzione domiciliare speciale, in rapporto con quei servizi sociali che non hanno solo il compito del controllo rispetto all'evasione degli obblighi prescritti, ma anche quello, del tutto originale, di aiuto e di sostegno alla madre per il reinserimento sociale.

La figura del momento di risocializzazione, esplicitata nel disegno di legge, e l'importante acquisizione che il lavoro di cura è equiparato al lavoro – così da poter determinare il godimento del beneficio previsto dall'articolo 21 della legge Gozzini – sono due novità concettuali estremamente positive. Penso che le obiezioni che ho sentito si iscrivano in uno scenario da *Grand Guignol*, ossia in uno scenario di previsioni apocalittiche, di ammazzamenti, di morti, di feriti, di gravidanze costrette e ripetute che mi pare essere fuori della legge.

Se il senatore Bertoni mi consente, non dobbiamo fermarci a dire che questo provvedimento potrebbe essere sfruttato dalla criminalità organizzata.

BERTONI. Ma io sono d'accordo con lei!

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Noi in questi decenni, semmai, non abbiamo applicato le leggi che avevamo a determinati soggetti perché autori di reati specifici o titolari di una figura specifica. Quindi, la preoccupazione in uno Stato di diritto è proprio quella contraria, certamente non quella che una legge sia utilizzata e strumentalizzata. Noi in questi anni, di fronte alle emergenze, non abbiamo utilizzato le leggi ed il codice, evitando la loro applicazione ad alcuni soggetti.

Ringrazio per l'astensione preannunciata dal rappresentante della Lega, senatore Gasperini, il quale ha adombrato una possibilità che in realtà l'amministrazione penitenziaria ha già in parte attuato, ma che non risolve il problema, bensì lo acuisce: quella dell'istituzione di asili nido in carcere. Poco tempo fa ho visitato uno di questi asili presso il carcere della Giudecca a Venezia ed ho incontrato una suora, la quale mi ha detto che se ne sarebbe andata dal carcere, con la speranza che così facendo quel luogo, da lei definito moralmente inaccettabile, venisse chiuso. Dobbiamo trovare un'altra soluzione, diversa da quella di istituire asili nido. A tale proposito, ricordo le parole di Michele Coiro che, con una battuta fulminante, mi disse: «I bambini in carcere non ci devono stare». Questa è l'unica soluzione. Con il disegno di legge al nostro esame, che mi auguro venga approvato, vogliamo lavorare su tale terreno.

Penso che in questi anni il Parlamento abbia operato bene, perché dal Senato è nata la legge per il lavoro in carcere. Poi sono state approvate altre importanti leggi, come quella sulla scarcerazione per i malati di AIDS, quella sulla riforma del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quella sul nuovo regolamento...

SCOPELLITI. Caro Sottosegretario, si tratta di norme non attuate.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Senatrice Scopelliti, dobbiamo pensare che le leggi approvate non trovano l'applicazione miracolistica il giorno dopo: il nostro sistema prevede che alla legge segua l'approvazione di appositi regolamenti attuativi per cui è necessario attrezzare gli strumenti idonei a realizzare le riforme. Il nostro problema è che quello che si fa per il carcere rischia di essere ostacolato dal clima esistente all'interno del carcere stesso. Dopo un anno in cui si è parlato di amnistie e di indulto si sono create speranze e illusioni. Oggi la delusione che è seguita ha ridotto il carcere in uno stato di apatia, di silenzio e di non fiducia nelle riforme.

Certo, non c'è stato il miracolo. Dobbiamo fare le riforme, ma le riforme sono più difficili dei miracoli, perché vanno costruite con il consenso di chi è in carcere e di chi nel carcere lavora. È un'opera che non deve rallentare, ma deve proseguire anche nelle difficoltà date dal sovrappollamento. Spesso – lo ripeto sempre quando sento parlare di certezza della pena; una volta, con più sobrietà, si parlava di effettività della pena – si dimentica e non si dice che in questi due anni i detenuti nelle carceri italiane sono aumentati di 4.000 unità. Quindi, non c'è stata alcuna apertura, non sono alberghi a quattro stelle o con le porte girevoli: sono luoghi di pena in cui i detenuti in questi anni sono aumentati.

Personalmente amo l'ironia, il sarcasmo, la polemica. Quindi, anch'io non posso che apprezzare l'efficace battuta sul «mammo», ma devo ricordare che questo provvedimento non fa che recepire una norma del nostro ordinamento – mi riferisco alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sui congedi parentali – che il Parlamento ha approvato un anno fa e che prevede proprio questa presenza di ruoli (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) che superano le discriminazioni ed esaltano la cultura della differenza che nel pensiero delle donne si è affermata anche in questi anni.

Vorrei concludere sottolineando che il lavoro del Senato non è stato una perdita di tempo, ma ha consentito un approfondimento per trovare in quest'Aula un consenso, quello espresso e quello che si esprimerà nelle dichiarazioni di voto, molto ampio. Mi auguro che i miglioramenti apportati facciano sì che la Camera dei deputati accolga questo testo in via definitiva. (*Applausi dai Gruppi DS e Verdi*).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO, *relatore*. L'emendamento 1.1 tende ad evitare, senza peraltro alterarne la portata, un'eccessiva rigidità della norma, che potrebbe suscitare anche dubbi di ragionevolezza sul piano della legittimità costituzionale.

Il successivo emendamento, aggiuntivo all'articolo 1, appare opportuno in quanto con la legge n. 231 del 1999 è stato inserito nel codice penale l'articolo 211-*bis*, che prevede, nell'ambito dell'applicazione delle misure di sicurezza personali, disposizioni sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Milio, se la interrompo. Ho già richiamato alcuni colleghi in precedenza, sia pure a gesti e non a parole, ma devo farlo di nuovo. Se è proprio necessario parlare tra di voi o al telefono, fatelo almeno con un tono di voce più basso. Senatore Milio, la prego di continuare.

MILIO, *relatore*. La norma che ho proposto mi sembra rappresentare un utile strumento di cautela per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'applicazione di meccanismi rigidi, come quelli del rinvio obbligatorio e facoltativo, in una materia diversa da quella per la quale sono stati concepiti, qual è quella delle misure di sicurezza, e per di più nel presupposto della pericolosità sociale dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, ne comprendo le ragioni e le condivido. Tuttavia, in relazione alla legge n. 231, cui si è fatto riferimento, credo sia doveroso evidenziare che in tal modo si utilizza la legge sulle detenute madri come un piccolo strumento per inserire un chiarimento riferito ad un altro provvedimento. Se non sbaglio, infatti, dal testo è stato eliminato il riferimento alle internate. Si tratta, quindi, di una misura che condivido, riferita però ad un'altra legge. Mi pare che si utilizzi questo «treno» per inserirla e, di conseguenza, mi rimetto all'Aula sull'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO, *relatore*. Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 intendono, per così dire, ripulire e precisare il contenuto delle norme già approvate in Commissione.

In particolare, l'emendamento 2.1 tende ad eliminare la necessità che il reato sia «della stessa specie di quello oggetto di condanna» ai fini della revoca. Tale soluzione sembra essere più simile a quella già adottata con l'articolo 47-*ter*, comma 1-*bis*, dell'ordinamento penitenziario proprio in materia di detenzione domiciliare.

L'emendamento 2.2, invece, chiarisce la portata ed il significato della dizione «proprio domicilio», che non deve essere necessariamente la casa dove si ha la residenza, potendo essere una dimora qualunque (non solo privata), un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza.

L'emendamento 2.3, infine, intende limitare la discrezionalità del tribunale di sorveglianza, ancorandola esclusivamente ai criteri fissati nell'articolo 284 del codice di procedura penale, analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare nel fissare le modalità attuative del beneficio da concedere.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.10 si dà per illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.3, esprimo parere favorevole, anche se li considero delle limitazioni. In ogni caso, mi sembra che in questa maniera si risponda ad alcune preoccupazioni che sono state manifestate.

Per quanto concerne l'emendamento 2.2, chiedo al relatore di eliminare l'aggettivo «pubblico» nella parte finale, lasciando la seguente dizione: «ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza». Infatti, già dal punto di vista semantico l'espressione «luogo pubblico» non mi convince; inoltre, si può pensare anche ad una casa-famiglia o comunque ad una struttura privata o convenzionata che non sia necessariamente casa di cura pubblica. Caso mai, l'aggettivo andrebbe posto alla fine del periodo.

Comunque, come ripeto, proporrei di eliminare la parola «pubblico», in modo da dare uno spazio più ampio a queste possibilità di vita alternativa. In tal caso, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Milio, concorda con la modifica suggerita dal Sottosegretario?

MILIO, *relatore*. L'espressione «luogo pubblico» voleva fare da *pendant* rispetto alla dimora privata. Comunque mi sembra superfluo e quindi accolgo la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 2.10 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MILIO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 3.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MILIO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 4.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MILIO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 6.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

MILIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 tende a sopprimere il comma 4 dell'articolo che ha a che fare con una materia riservata alla potestà normativa secondaria del Governo, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Pertanto, ritengo che tale comma debba essere espunto dall'articolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivido la proposta del relatore e il motivo dal quale origina il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, in assenza del senatore Pinto, che per cause indipendenti dalla sua volontà non ha potuto presenziare al dibattito, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Partito Popolare Italiano sul disegno di legge in esame, che incide su due norme di natura sostanziale, vale a dire gli articoli 146 e 147 del codice penale e che, soprattutto, introduce la detenzione domiciliare speciale a tutela, come si legge nel titolo del provvedimento, del rapporto tra detenute e figli minori.

Credo che l'articolato (in particolare l'articolo 2 – così com'è stato concepito – e i successivi articoli 3 e 4, relativi all'allontanamento dal domicilio – con tutte le conseguenze sanzionatorie previste – e soprattutto all'assistenza all'esterno di figli minori) sia meritevole della massima adesione. Pertanto, come ho già preannunciato, confermo il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, una nuova iniziativa legislativa contiene, di norma, due aspetti: l'affermazione di un principio e le regole che devono attuare il principio stesso. In alcuni casi vi sono (lo sappiamo tutti) disposizioni e iniziative di legge che si limitano al solo principio. Nel caso in esame, nel provvedimento che arriva all'esame dell'Assemblea del Senato e che è destinato a ritornare, per una ulteriore nuova lettura, alla Camera dei deputati, il principio ad Alleanza Nazionale sembra chiarissimo: il bambino in assoluto, neonato o comunque infante, è soggetto necessariamente e fisiologicamente dipendente dall'adulto. Il bambino ha diritto che l'adulto che è chiamato a prestargli cura sia principalmente uno dei propri genitori e quindi la madre.

Il principio ulteriore è che il bambino non può essere privato di questo diritto e che non può essergli ragionevolmente negata tale necessità per il solo fatto – dipendente dalla condotta dell'adulto – che l'adulto stesso si trova in carcere. Nemmeno è accettabile che al bambino, nel momento tra l'altro più delicato per la sua crescita e per la sua formazione personale, in cui egli costituisce il bagaglio che lo accompagnerà per il resto della vita, sia imposta in maniera estensiva una condanna che è dell'adulto. Tale principio risulta chiarissimo da questa proposta di legge, anche nel testo che il Senato si appresta a licenziare, e il Gruppo Alleanza Nazionale lo ritiene assolutamente condivisibile.

Il disegno di legge in esame è uno di quelli che hanno la presunzione di affermare un principio, ma si assegna anche il compito di stabilire le

regole attraverso cui il principio deve essere attuato. Non starò a ripetere alcune delle considerazioni svolte dal senatore Fassone nel suo intervento ricco di problematicità in sede di discussione generale, perché non intendo appesantire i lavori dell'Aula dicendo cose che in parte mi troverei a ripetere con puntualità, perché sono lo sviluppo matematico di determinati presupposti.

Aggiungo tuttavia che vi sono altre parti del provvedimento che il Senato voterà che, malgrado gli sforzi anche personali e l'attenzione che ho dedicato al lavoro in Commissione, continuano a non persuadermi e che, a mio modo di vedere, comportano preoccupazioni ancora maggiori rispetto a quelle di carattere generale enunciate e illustrate dal senatore Fassone. Motivi di ulteriore preoccupazione perché incidono sull'effettività della concreta applicazione di quel principio che ho appena detto essere evidente e riconosciuto.

Non dobbiamo dimenticare, colleghi, che stiamo discutendo un particolarissimo disegno di legge. È ambizione di tutti, quando elaboriamo un testo legislativo, renderlo il più chiaro possibile, in modo che non sia suscettibile di interpretazioni al di fuori del fisiologico. Però, vi è la consapevolezza di tutti che, malgrado gli sforzi, molte volte questo risultato non viene raggiunto. A ciò sopperiscono i giudici nell'applicazione delle leggi, i quali non solo ritagliano alla circostanza singola che vanno ad esaminare la corretta applicazione della norma, ma in alcuni casi interpretano il provvedimento in modo che vi sia armonia tra l'enunciato di principio e l'enunciato testuale di rango applicativo.

Questa è la fisiologia del nostro sistema, che però dobbiamo osservare con particolare cautela quando parliamo di un provvedimento di legge concernente i bambini, per i quali l'orologio corre velocemente, mentre la nostra giustizia, per ragioni che sono ad essa fisiologiche (o patologiche, se preferite), non corre altrettanto velocemente.

Allora, un provvedimento che non abbia in questo caso regole che si autoleggono, che sfuggono alla necessità di essere interpretate, rischia di ledere quei diritti che si vogliono proteggere, perché sarà sufficiente che venga avanzato un dubbio, che venga sollevata una questione, una problematicità sulla norma da applicare, su come e quando applicarla, sulle eventuali eccezioni alla norma stessa, perché si inneschi quel meccanismo di orologio che è fortemente sfavorevole per il diritto – che vogliamo proteggere – del bambino a non stare in carcere insieme al genitore.

Personalmente, continuo a ritenere che questo provvedimento lasci ampi spazi di interpretazione e che in alcune parti sia davvero non convincente. Mi riferisco, per esempio, al problema degli ergastolani. Ci si è chiesti, anche in maniera banale, come faccia l'ergastolano ad avere un figlio mentre sta scontando la pena. Dobbiamo considerare che anche l'ergastolano ha diritto a permessi, a situazioni in cui può concepire un figlio.

Ebbene, a questo proposito vorrei leggere l'articolo 6 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione: «L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza

dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori».

Ora, mi pare che l'ergastolano sia un soggetto interdetto; forse questa circostanza non viene ricordata. L'interdizione legale dell'ergastolano, o comunque della persona condannata ad una pena – se ben ricordo – superiore a cinque anni, come si colloca con riferimento all'esercizio della potestà genitoriale o alla potestà genitoriale in assoluto? La potestà genitoriale è contenuta nel più ampio contenitore della piena capacità di diritto (che è quanto l'interdizione sfugge), oppure no?

Mi pongo ulteriori domande. L'articolo 2 non trova più alcuna limitazione per il caso in cui quel condannato sia stato raggiunto da un provvedimento specifico a protezione di un bambino, che può essere lo stesso bambino in forza del quale è disposto il beneficio oppure un qualsiasi altro bambino.

In questo caso, allora, esprimo una preoccupazione esatta ed opposta: in alcuni circostanze vedo un riferimento all'articolo 330 del codice civile, che è uno dei casi in cui è stabilita l'incapacità del genitore ad essere tale, ma non vedo, ad esempio, il *pendant* in sede penale.

Insomma, signor Presidente, per concludere, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame, nella convinzione che, nel bilanciamento tra la validità del principio che ho prima indicato e i personali dubbi che nutro sulla validità del testo, debba comunque prevalere la condivisione della qualità del principio. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4780, oggi al nostro esame, si propone di dare risposta a un problema di enorme rilevanza, anche se – come ha osservato il rappresentante del Governo – concerne non grandi ma piccoli numeri.

È un provvedimento di grande rilevanza perché tocca una contraddizione del nostro sistema difficilmente superabile: da una parte, l'esigenza di applicare la pena e, quando il codice lo prevede, la pena della reclusione in carcere che riguarda il condannato o la condannata; dall'altra, gli effetti che la necessaria applicazione della pena della reclusione in carcere producono nei confronti degli incolpevoli figli minori del condannato o della condannata.

In tal caso, queste due esigenze sono oggettivamente in contrasto tra loro. Se si seguisse una linea rigida o di applicazione sempre e comunque della pena, che è stata in fondo la linea seguita dal nostro sistema penale per tanto tempo, si sacrificerebbe all'esigenza dell'effettività della pena l'esigenza della tutela dei figli minori. Se, viceversa, si seguisse una linea opposta, secondo la quale chi ha figli minori non deve scontare la pena in

carcere, si sacrificerebbe alla tutela dei figli minori l'esigenza dell'applicazione della pena.

Il disegno di legge si muove su questa contraddizione e tende a dare una risposta equilibrata.

Poiché credo che la risposta sia equilibrata, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo, anche se comprendo che alcune critiche, che possono essere formulate sull'uno o sull'altro versante, hanno un loro fondamento di verità: il fondamento però sta nella difficoltà oggettiva della situazione alla quale si deve fornire una risposta.

Il sistema che risulta da questo nostro intervento legislativo a me sembra equilibrato. Si avrà un articolo 146 del codice penale che prevede la sospensione o il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena in carcere quando la condannata abbia un figlio di età inferiore ad un anno. Il principio esiste già nell'articolo 146 vigente; però, con tale novella si estende la sua applicazione quando ci si trova in presenza di un bambino di età inferiore non a sei mesi, bensì ad anni uno.

L'articolo 147 del codice penale vigente prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena quando si tratta di figlio di età inferiore ad un anno: con questo disegno di legge tale limite viene portato a tre anni.

Abbiamo già, nel nostro sistema, l'istituto della detenzione domiciliare, che non prevede la pura e semplice sospensione o il differimento della pena, bensì la sostituzione della pena in carcere con quella, appunto, della detenzione domiciliare, quando si tratta di pena non superiore ai quattro anni, anche se residuo di maggior pena, e la madre abbia un bambino di età inferiore ai dieci anni.

Tale possibilità oggi viene estesa (e questa è certamente una novità rilevante del disegno di legge al nostro esame) anche ai casi in cui non ricorra il limite di pena previsto dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, purché la madre condannata abbia espiato almeno un terzo della pena, o quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Già altri colleghi hanno messo in evidenza che non vi è contraddizione in questa previsione, perché i benefici dei permessi premio e altri benefici previsti dal nostro ordinamento penitenziario rendono plausibile il fatto che una persona, pur condannata a lunga pena detentiva, si trovi ad avere un figlio.

Vorrei ora insistere su un punto che mi pare molto importante, se vogliamo dare una lettura non esasperata di questo disegno di legge. La questione è che il differimento della pena quando il bambino ha meno di un anno di età è obbligatorio, cioè si fa prevalere sempre l'esigenza della tutela del bambino; ma in tutti gli altri casi (sia il differimento dell'esecuzione della pena per un'età da uno a tre anni sia la detenzione domiciliare) non si tratta di ipotesi che prevedano un automatismo, perché la legge dice che «può» essere concessa la detenzione domiciliare, che «può» essere differita la pena. Si introduce dunque nell'applicazione della norma un'elasticità che consente di adeguare l'applicazione al caso concreto.

Il disegno di legge prevede che non possa essere concesso il beneficio quando sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti

della stessa specie di quello oggetto di condanna. Ecco dunque intervenire il bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e di tutela del figlio minore: si può quindi far prevalere l'esigenza dell'applicazione della pena anche in presenza di figli minori al di sopra di un anno di età, oppure si può far prevalere l'esigenza della tutela del figlio minore. La legge, dunque, apre la possibilità di un'applicazione non discrezionale, ma naturalmente motivata in rapporto alle concrete circostanze, e quindi il tribunale di sorveglianza o il giudice competente opererà un bilanciamento ragionato delle diverse esigenze.

Il collega Fassone ha espresso delle critiche, come sempre, puntuali e io desidero anche dargli atto (perché in questa materia non possiamo dividerci tra chi vuol tutelare i bambini e chi invece vuole a tutti i costi sacrificarli: non è questa la logica) di aver svolto in Commissione un lavoro di grande importanza e di grande utilità per migliorare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Alcuni emendamenti del senatore Fassone sono stati fatti propri dalla Commissione, altri no, e su questi verte il dissenso del collega, che ha richiamato la nostra attenzione sul pericolo di un'applicazione non distorta ma letteralmente corretta della norma, che porti però a risultati distorti e contrari alla finalità del disegno di legge. Do atto che questa possibilità esiste e noi dovremo misurarci con essa. Però, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'applicazione di questa norma non è automatica; quindi, se vogliamo fare l'ipotesi di gravidanze strumentali, di condannati strumento della criminalità organizzata e quindi di una norma che per questa via apra la porta ad abusi, ebbene, il disegno di legge ha in sé i mezzi per impedire tutto questo, perché nell'applicazione concreta è chiaro che il giudice non si presterà ad un uso strumentale della norma in questione.

Ecco perché ritengo che, al di là dei pur possibili difetti, il disegno di legge in esame persegua comunque l'importante obiettivo, di difficile realizzazione, di conciliare due momenti entrambi determinanti ma tra loro in contraddizione, e a mio parere riesce a farlo in maniera equilibrata.

Vorrei infine richiamare un'ultima norma molto importante: l'estensione dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, già prevista nel caso di lavoro da prestarsi all'esterno del carcere, alla donna che attende ai propri figli. Mi sembra un segno di grande civiltà equiparare l'impegno educativo, di grandissima importanza sociale, a lavori di altro genere: la madre che ha bisogno di accudire i propri figli è equiparata, al fine di ottenere permessi alle condizioni già vigenti previste dall'articolo 21 della citata legge n. 354, a chi svolge un lavoro esterno al carcere.

Complessivamente, il disegno di legge al nostro esame merita di essere approvato e mi auguro che le modifiche apportate consentano alla Camera dei deputati di concludere rapidamente l'iter parlamentare, cosicché diventi legge in questa legislatura. (*Applausi del senatore Bertoni*).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare amplia le ipotesi di misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario e, dal nostro punto di vista, contiene novità rilevanti: ci sono sostanziali innovazioni che si introducono soprattutto agli articoli 146 e 147 del codice penale. Si salvaguarda e si afferma un principio al quale la mia impostazione culturale e politica non può dichiararsi estranea: il principio della salvaguardia e tutela della specificità del ragazzo, del bambino, delle sue titolarità e dei suoi diritti; quindi, il dovere del legislatore di non coinvolgere il bambino nelle responsabilità penali che ricadono sulle spalle di altri, siano questi la madre o il genitore in genere. È una finalità di grande valore e di grande principio alla quale intendiamo rispondere con un voto favorevole.

Il senatore Fassone stamani ha addotto puntuali argomentazioni, difficilmente contestabili: è vero quindi che sussistono ragioni di perplessità, peraltro sottolineate anche dal collega Callegaro, il quale, nel corso dei lavori preparatori della Commissione, ha svolto una serie di interventi critici su talune questioni. Mi consentirà il senatore Fassone, però, di dire che, pur se da me condivise, le argomentazioni sugli aspetti che ritiene meritevoli di attenzione perché carichi di preoccupazioni sono comunque di livello e di entità tali da non farci deflettere dal condividere la finalità, l'obiettivo fondamentale di questo disegno di legge.

Consapevole dell'esistenza di taluni conî d'ombra, annuncio che il Gruppo del Centro Cristiano Democratico voterà a favore del provvedimento, auspicando che da parte dei colleghi della Camera si proceda spedatamente affinché questa nuova disciplina possa quanto prima diventare legge dello Stato.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, proprio muovendo dai rilievi, dalle difficoltà interpretative, dalla necessità che queste norme che vengono introdotte debbano avere una interpretazione certa per evitare guasti o momenti di assoluta impunità per le detenute madri, dichiaro il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Pensiamo che il provvedimento, che era rivolto non soltanto alle detenute madri ma a nostro parere ancor più alla prole (perché alla fine è il rapporto tra genitrice o genitore e prole che va salvaguardato, sempre in funzione di quest'ultima), dovesse avere tutt'altra ottica e tutt'altra angolazione e non avesse necessità di questa accelerazione.

Però, vi è un rischio: quello di creare un'area di esenzione dalla punibilità per reati molto gravi per le donne che ormai partecipano a pieno titolo alle attività delle famiglie della criminalità organizzata e che possono anche utilizzare, come *escamotage*, la strada indicata dalla legge

per non aver accesso in carcere ed espiare la pena presso il proprio domicilio.

Ci si renderà conto del fatto che queste persone abitano nei quartieri più degradati, nei quali difficilmente è possibile osservare e applicare la legge, nei quali i controlli saranno difficilissimi. In sostanza, creiamo un interessante *escamotage* per donne che, ripeto, hanno partecipato a pieno titolo all'attività di famiglie appartenenti alla criminalità organizzata.

Devo chiedervi poi quale utilità abbia la detenzione domiciliare speciale che si affianca alla detenzione domiciliare ordinaria, già presente nel codice e che quindi rappresenta l'applicazione di questo giustissimo indirizzo (la possibilità di mantenere questo rapporto, di far sì che non vi siano di fatto degli orfani a causa delle condanne). Infatti, a questo punto l'istituto della detenzione domiciliare speciale sostituirà quello della detenzione domiciliare ordinaria, perché nel momento in cui si dice: «Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate...., possono...», stabiliamo che c'è comunque una detenzione domiciliare speciale che si applicherà sempre e comunque, perché non si tratta di casi distinti tra loro, ma di casi residuali.

Allora, sarebbe stato forse più utile riformare completamente l'istituto della detenzione domiciliare piuttosto che creare un altro istituto affiancato, che evidentemente prende in considerazione tutte le fattispecie non contemplate e amplia a dismisura l'istituto, certamente ben oltre le intenzioni del legislatore.

Alla fine, ci si chiede: ma è utile che la prole rimanga con tali genitori? Ossia, è utile che questi bambini crescano con un simile esempio? È utile che essi crescano nell'ambiente in cui sono vissuti e in cui si ritrovano a vivere con queste persone?

Si tratta di interrogativi cui non riesco a dare una risposta, ma che avrebbero dovuto pesare fortemente sull'attività legislativa, che invece si è basata per lo più sulla necessità di conferire maggiore umanità a questi rapporti.

Il disegno di legge in esame tende a ricreare un ambiente familiare; mi chiedo però se, a volte, non sia meglio estraniare da tale ambiente, da un rapporto assolutamente patologico, pessimo sia per il luogo in cui si svolge sia per il tipo di cultura e di mentalità di cui sono portatori i genitori, proprio la prole e quindi coloro che dovrebbero essere tutelati maggiormente dal provvedimento.

Un interrogativo che ci dobbiamo porre è capire se è più utile far crescere questi ragazzi nella cultura della violazione della legge, nella cultura delinquenziale, in una subcultura degradata, tipica di certi quartieri in cui alligna la criminalità organizzata cui le donne partecipano attivamente, o se sia più proficuo pensare a qualcosa di diverso accanto ai loro genitori se questi percorrono un tentativo di rieducazione, ma eventualmente anche senza di loro se costituiscono un pessimo esempio.

Tutti questi interrogativi avrebbero dovuto far sì che la legge in esame avesse un maggior tempo di riflessione e una maggiore possibilità di approdare ad istituti che avessero una loro logica e non fossero qual-

cosa che si affianca in maniera ambigua agli istituti esistenti, creando problemi interpretativi con i quali ci dovremo confrontare. In futuro, infatti, si potrà verificare una giurisprudenza più benevola e favorevole, con i problemi appena accennati, oppure una giurisprudenza più rigida, che tenga conto dei pericoli di cui si è parlato ampiamente in quest'Aula, che ponga in essere un altro tipo di applicazione di legge.

Questo è il frutto di un modo di legiferare eccessivamente torrentizio ed emozionale, che non tiene conto della necessità di dare logica al sistema.

Sono queste le ragioni che inducono il Gruppo di Forza Italia ad astenersi.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso, dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signor Presidente, voterò a favore di questo provvedimento per le ragioni che ho già espresso nel mio intervento in discussione generale.

Ruberò soltanto un minuto del tempo a mia disposizione per sottolineare quella che, a mio avviso, è una *gaffe* del collega Centaro, il quale sostiene che è utile e giusto far convivere i figli con genitori colpevoli di qualche reato, magari perché ladri o altro, ma solo in presenza di talune condizioni.

È una dichiarazione che voglio interpretare come *gaffe*, giacché esiste un principio di genitorialità che va oltre ogni codice. Alcuni genitori possono anche essersi macchiati di un furto, ma non per questo sono dei cattivi genitori. È un pregiudizio che non fa onore a chi lo ha e lo manifesta, ancor più – mi scuserà il collega Centaro, ma glielo dico con molta amicizia – se nella vita è un magistrato oltre che un politico. È il pregiudizio che fa dire che il povero ruba e il ricco no. Sappiamo benissimo che non è così.

Basta conoscere le famiglie dei detenuti per comprendere che esse vivono con una base – può sembrare paradossale – di sani principi, dove i figli vengono educati come possono esserlo in altre famiglie, senza generalizzare ma senza per questo discriminare.

Credo quindi giusto pretendere che il rapporto genitoriale sia rispettato anche nei confronti di quella madre o di quel padre colpevoli. Quindi, il mio auspicio è che all'approvazione del provvedimento da parte del Senato possa far seguito, in tempi rapidi, l'approvazione definitiva da parte della Camera.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, a nome degli Autonomisti per l'Europa, un voto di astensione sul provvedimento in esame.

Pur recependo le giuste considerazioni poc'anzi espresse dalla senatrice Scopelliti, il fatto che in quest'Aula si sia arrivati con tanta noncuranza a citare un termine inesistente sul dizionario italiano ci pone in grande imbarazzo. È un termine che non esiste, lo sappiamo molto bene.

Voglio far riferimento – senza nemmeno ripetere quel termine perché non voglio sentirmi in colpa per averlo nominato – ad un'audizione appena svolta in 7^a Commissione, nel corso della quale abbiamo affrontato un argomento analogo: la formazione dei docenti della scuola materna. Ci si è posti nella condizione di considerare i *curricula* universitari, privilegiando, dal mio modesto punto di vista, sempre e comunque l'istinto materno.

Infatti, se si ha a che fare con un bambino di tre anni, probabilmente la natura è più generosa nei riguardi delle mamme che non dei papà, per tutto quello che può fornire.

Con queste considerazioni molto semplici, pur essendo consapevole di quanto sia importante che siano i genitori naturali a crescere i figli, anche se si trovano in condizioni precarie (non possiamo, infatti, pensare che le mamme debbano prendere la laurea per svolgere il loro compito, tanto per intenderci), visto che si è voluti andare comunque oltre, a difesa del buon nome della mamma gli Autonomisti per l'Europa si asterranno.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMBER. Signor Presidente, intervengo, in conclusione, per ricollegarmi a quanto dettagliatamente poc'anzi esplicitato dalla collega Scopelliti.

Comprendo le argomentazioni espresse in qualità di magistrato dal collega Centaro, che poc'anzi ha ufficialmente dichiarato la posizione del nostro Gruppo in merito a questo delicatissimo tema. Le argomentazioni della senatrice Scopelliti, tuttavia, tengono conto di una via mediana tra l'applicazione della legge e quella di istituti giuridici a noi ben noti, nella ricerca delle migliori applicazioni possibili. Peraltro, la via mediana indicata dalla senatrice Scopelliti, e condivisa da altre parti politiche in quest'Aula, appare informata a quelle situazioni non filosofiche, non giuridiche, ma pratiche e di vita affettiva quotidiana che non possono certo sostituire il ruolo naturale di una famiglia, ancorché particolare, nell'educare la propria creatura.

In questo senso, concludo il mio intervento dichiarando il voto in dissenso dal mio Gruppo, in consonanza con quanto espresso poc'anzi dalla senatrice Scopelliti (*Applausi della senatrice Scopelliti*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 4780, nel testo proposto dalla Commissione, come emendato.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto
tra detenute e figli minori (4780)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento*(Rinvio dell'esecuzione della pena)*

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 146. – *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)*. – L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
- 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi».

2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni».

3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:

«Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre».

EMENDAMENTO

1.1

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 147 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale
in materia di ricovero coatto)*

1. All'articolo 211-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ri-

covero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Detenzione domiciliare speciale)

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-*quinquies*. – (*Detenzione domiciliare speciale*). – 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, anche secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis*, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

2.10

CENTARO, GRECO, PERA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 47-quinquies richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «della stessa specie di quello oggetto di condanna».

2.2

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 1, nell'articolo 47-quinquies richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «presso il proprio domicilio» con le seguenti: «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza».

2.2 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 47-quinquies richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «presso il proprio domicilio» con le seguenti: «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza».

2.3

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 47-quinquies richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «fissa le modalità di attuazione» sopprimere la parola: «anche».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Allontanamento dal domicilio)

1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 47-sexies. – *(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).* – 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-*quinquies*, comma 7».

EMENDAMENTO

3.1

CENTARO, GRECO, PERA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE. IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Assistenza all'esterno dei figli minori)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. – (*Assistenza all'esterno dei figli minori*). – 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

EMENDAMENTO

4.1

CENTARO, GRECO, PERA

Decaduto*Sopprimere l'articolo*

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato*(Limiti di applicabilità)*

1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Sospensione delle pene accessorie)*

1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

EMENDAMENTO

6.1

CENTARO, GRECO, PERA

Decaduto*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento*(Norme di coordinamento)*

1. All'articolo 51-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o della detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o della detenzione domiciliare speciale» e le parole: «o al comma 1 dell'articolo 47-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinqies*».

2. All'articolo 51-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o di detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o di detenzione domiciliare speciale».

3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «la detenzione domiciliare,» sono inserite le seguenti: «la detenzione domiciliare speciale,».

4. All'articolo 76, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: «47-*ter*, » sono inserite le seguenti: «47-*quinqies*, ».

EMENDAMENTO

7.1

IL RELATORE

Approvato*Sopprimere il comma 4.*

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

DDL Costituzionale

Dep. MANCINA Claudia, SODA Antonio, SERAFINI Anna Maria, RIZZA Antonietta, CAMOIRANO Maura, DEDONI Antonina, CENNAMO Aldo, SIGNORINO Elsa Giuseppina, DAMERI Silvana, CAPIPELLI Piera, CORDONI Elena Emma, CHIAVACCI Francesca, CHIAMPARINO Sergio, DE PICCOLI Cesare, BARTOLICH Adria, BIRICOTTI Anna Maria, LABATE Grazia Luciana, ACCIARINI Maria Chiara, SETTIMI Gino (Aldo), LUCIDI Marcella, GUERRA Mauro, INNOCENTI Renzo, SORIERO Giuseppe, LORENZETTI Maria Rita, BIELLI Valter, PITTELLA Giovanni Saverio Furio, MANZINI Paola, ABATERUSSO Ernesto, CHIUSOLI Franco, DI ROSA Roberto, BRACCO Fabrizio Felice, CARBONI Francesco, DE SIMONE Alberta, SOLAROLI Bruno, PEZZONI Marco, BOVA Domenico, CARLI Carlo, DI BISCEGLIE Antonio, STANISCI Rosa, FREDDA Angelo, GRIGNAFFINI Giovanna, OCCHIONERO Luigi, SCHMID Sandro, OLIVIERI Luigi, BASSO Marcello, VENETO Gaetano, IZZO Franca, LUCÀ Domenico (Mimmo), BENVENUTO Antonio Giorgio, MARIANI Paola, LUMI Giuseppe

Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (4974)

(presentato in data **05/02/01**)

C.5758 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6465, C.6377, C.6390, C.6283, C.6308, C.6849);

Dep. SOAVE Sergio, APREA Valentina, BRACCO Fabrizio Felice, MALGIERI Gennaro, RODEGHIERO Flavio, VOLPINI Domenico

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (4975)

(presentato in data **05/02/01**)

C.7510 approvato da 7° Cultura (assorbe C.6556, C.5864, C.5552, C.7128, C.7256, C.7488, C.7529);

Dep. MICHIELON Mauro, CAPARINI Davide, CAVALIERE Enrico, CÈ Alessandro, COPERCINI Pierluigi, DOZZO Gianpaolo, FAUSTINELLI Roberto, GNAGA Simone, GRUGNETTI Roberto, PAGLIARINI Giancarlo, PAROLO Ugo, STEFANI Stefano, VASCON Luigino Mario

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (4976)
(presentato in data **05/02/01**)

C.99 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6563, C.6514, C.6488, C.6229, C.5983, C.5792, C.5714, C.5620, C.5636, C.5597, C.5515, C.5421, C.5270, C.5166, C.5038, C.4971,

C.4859, C.4573, C.4554, C.4453, C.4348, C.4133, C.4153, C.4025, C.3919, C.3889, C.3776, C.3782, C.3783, C.3785, C.3498, C.3377, C.3144, C.2757, C.2758, C.2664, C.2014, C.1961, C.1973, C.1983, C.1840, C.1491, C.883, C.832, C.797, C.738, C.744, C.696, C.642, C.643, C.538, C.540, C.545, C.550, C.486, C.328, C.294, C.241, C.6770);

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 (4977) (presentato in data **05/02/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Dep. SOAVE Sergio ed altri

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (4975)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubb. C.7510 approvato da 7° Cultura (assorbe C.6556, C.5864, C.5552, C.7128, C.7256, C.7488, C.7529);

(assegnato in data **06/02/01**)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2^a Commissione permanente (Giustizia), in data 31 gennaio 2001, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: - «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, la richiesta di parere parlamentare su modifiche allo statuto della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. (n. 847).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 2 febbraio 2001, dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 febbraio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli» (n. 848).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 2 febbraio 2001, alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 marzo 2001. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 2 febbraio 2001, alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 marzo 2001. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 2 febbraio 2001, alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 marzo 2001. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 1° febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi (n. 851).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 febbraio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4^a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 marzo 2001. La 5^a Commissione permanente potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati» (n. 853).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo Forestale dello Stato (n. 854).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine stabilito per l'esercizio della delega dall'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Commissioni 1^a, 4^a, 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione

di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, di dirigente al dottor Renato Grimaldi.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 20 dicembre 2000 e 25 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia di due decreti ministeriali nn. 101442 e 103832 rispettivamente del 7 e del 30 dicembre 2000, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 31 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il rapporto elaborato dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione di criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal decreto stesso (*Doc. CLXIV*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Con lettere in data 30 gennaio 2001, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Canistro (L'Aquila), Prata Principato Ultra (Avellino), Borgoratto Alessandrino (Alessandria), Nurallao (Nuoro).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 31 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 2001 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Detta documentazione sarà inviata alla 4^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Marche, con lettera in data 24 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 2000 (*Doc. CXXVIII, n. 4/4*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Interrogazioni

SPECCHIA, MAGGI – *Al Ministro dell'ambiente* – Premesso:

che gli interroganti hanno già presentato altre interrogazioni sulla scoperta di smaltimenti illeciti di rifiuti solidi urbani e di rifiuti tossici e nocivi in provincia di Brindisi ed in particolare nel territorio del capoluogo di provincia;

che nei giorni scorsi è stata ufficializzata la presenza di circa 100.000 metri cubi di rifiuti industriali, smaltiti contro legge ed a cielo aperto nell'area protetta regionale di «Salina di Foggia di Rau-Punta della Contessa»;

che si ipotizza che si tratti di fanghi provenienti dalla lavorazione di cloruro di vinile monomero e di policloruro di vinile, fanghi interrati per oltre un metro;

che oltretutto la pioggia e il vento disperdono nell'aria le polveri inquinanti con evidente pericolo per la salute dei cittadini;

rilevato che è ormai necessario che gli organi tecnici del Ministero dell'ambiente in collaborazione con la regione Puglia, la provincia e il comune di Brindisi, effettuino una «mappatura» dell'intero territorio provinciale per rinvenire ulteriori discariche abusive;

considerato:

che a parte l'encomiabile attività del NOE alcuni comuni, a cominciare dal comune di Brindisi, sono completamente assenti e non si preoccupano di compiere una attività di accertamento e di successiva richiesta di bonifica;

che è anche urgente procedere alla bonifica delle aree inquinate, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro dell'ambiente.

(3-04286)

GASPERINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che, in data 3 febbraio 2001, si doveva svolgere a Padova una fiaccolata organizzata dal movimento politico Lega Nord Padania, quale pacifica manifestazione contro la criminalità organizzata, che terrorizza l'intera regione;

che detta manifestazione, preannunciata da diverso tempo, era stata debitamente autorizzata dalle competenti autorità;

che, contemporaneamente a detta manifestazione, fu consentita di recente altra «contromanifestazione» da parte dei cosiddetti «centri sociali»;

che, in considerazione della protervia e della violenza con le quali si svolgono le manifestazioni dei suddetti «centri», la Lega Nord ha ritenuto opportuno, per il rispetto della tranquillità della città e per l'incolumità dei cittadini, sospendere responsabilmente la manifestazione dalla stessa indetta;

che, pertanto, i «centri sociali», facendo presagire scontri violenti e prevaricazioni di ogni genere, hanno praticamente impedito l'esercizio dei diritti democratici di un partito politico, vantandosene peraltro sugli organi locali di stampa;

che questo fatto è un gravissimo attentato ai diritti civili dei cittadini e alla libertà di espressione delle opinioni, sancita dalla Carta costituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali fu consentita una «contromanifestazione» dei «centri sociali» in concomitanza con la manifestazione della Lega, impedendo così l'effettuazione di quest'ultima e ponendo in essere un'azione che, destinata a ripetersi, impedisce l'esercizio democratico dei diritti civili del cittadino;

se non si ritenga di prendere gli opportuni provvedimenti per impedire in futuro il verificarsi di simili episodi e se il Ministro in indirizzo non ritenga di venire a rispondere in Aula al Senato sulla questione sollevata in premessa e sulle direttive dallo stesso impartite agli organi locali in ordine alle modalità di svolgimento delle manifestazioni dei partiti politici.

(3-04287)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-22072)

(3-04288)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'ambiente.* – Premesso:

che il territorio di Isola del Piano (Pesaro), dove da trenta anni è avviata un'esperienza di agricoltura biologica che ha fatto scuola in Europa e che coinvolge cinquanta famiglie, è minacciato dalla realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato da 800 megawatt;

che la vicenda, pubblicamente denunciata dal fondatore della cooperativa Alce Nero Gino Girolomoni, assume contorni ancora più preoccupanti se si considerano le precisazioni che il sindaco di Isola del Piano Paolo Battistoni ha ritenuto di dover fare alla stampa locale: «La giunta non ha dato la disponibilità alla realizzazione di una centrale a metano ma ha espresso un parere favorevole di massima. Per il momento – dichiara il sindaco – siamo solo a conoscenza che la società Eurosea è intenzionata a installare in Isola del Piano una centrale elettrica a turbogas della potenza di 700-800 megawatt raffreddata ad aria. Non conosciamo dove dovrà sorgere e non abbiamo visto ancora nessun elaborato tecnico.»;

che le sopracitate parole del sindaco di Isola del Piano evidenziano un assurdo e pericoloso atteggiamento di sudditanza nei confronti delle «intenzioni» della ditta Eurosea di Bologna, a cui sarebbe stato dato un parere positivo per la realizzazione di un simile impianto, a prescindere dagli elaborati tecnici e dal sito su cui dovrà sorgere, sito che non potrà certo essere determinato dalla ditta Eurosea di Bologna;

che se il progetto vedesse la luce Isola del Piano, tra le principali sedi italiane dell'agricoltura biologica, ne uscirebbe devastata, e non è solo questo il problema: consentire la realizzazione di una mega-centrale in un territorio che la pratica dell'agricoltura biologica ha conservato intatto, confinante con lo splendido polmone verde rappresentato dalle Cesane, vuol dire far prevalere ancora una volta sul benessere collettivo l'interesse di singole e magari potenti aziende;

che quanto sopra descritto tanto più avvilisce, in un periodo in cui la richiesta e il consumo dei prodotti derivanti dall'agricoltura biologica è in continua crescita, grazie alla maggiore consapevolezza dei consumatori e grazie anche a chi ebbe il coraggio di avviare questa pratica agricola in anni difficili, quando gli ostacoli del mercato e della burocrazia ne facevano più una missione che un'attività economica;

che le imprese locali sarebbero disposte a contribuire per la realizzazione, in alternativa, di una centrale fotovoltaica che sarebbe anche di esempio per tutta la regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'industria, prima che qualsiasi funzionario o dirigente del suo Ministero approvi la mega-centrale descritta in premessa, intenda esprimere da subito una ferma contrarietà alla realizzazione di un simile impianto a Isola del Piano;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover intervenire da subito nei confronti della regione Marche, per indurla a valutare l'incompatibilità della mega-centrale con il territorio di Isola del Piano.

(4-22079)

AVOGADRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è notorio che la Liguria, per ciò che riguarda il personale della Guardia di finanza, sia sotto organico, tanto da richiedere il trasferimento in regione di personale proveniente da altre regioni italiane;

che ciò nonostante i vicebrigadieri liguri del 4° Corso Sovrintendenti «Meattini» anziché essere utilizzati nella loro regione sono stati trasferiti ad altra regione;

che questo è avvenuto nonostante gli interessati avessero chiaramente espresso la volontà, all'inizio del corso, di rimanere nella regione di provenienza, dove tra l'altro risiedono le loro famiglie;

che il Comando generale, pur avendo tre mesi di tempo per valutare le situazioni organiche delle regioni, non ha ancora comunicato problemi di organico in Liguria, sottraendo in questo modo ai vicebrigadieri il diritto di rinuncia o la richiesta di una regione che creasse al militare minor sacrificio per sé e la propria famiglia;

che in altri casi appartenenti a regioni con carenza di personale sono stati accontentati nella loro richiesta di destinazione sottraendo ulteriore forza organica alle stesse,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle modalità con cui il personale della Guardia di finanza ed in particolare i vicebrigadieri in uscita da corsi per sovrintendenti venga gestito nelle sue destinazioni;

se non si ritenga necessario verificare se nell'ambito di queste assegnazioni di destinazioni si rispettino sempre criteri certi e venga garantita l'imparzialità, anche nel rispetto delle esigenze delle singole regioni e di quelle dei militari stessi;

se non si ritenga necessario potenziare l'organico della regione Liguria.

(4-22080)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'art.2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, «...recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile...» ha stabilito che «...chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ...deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta al taglio»;

nello stesso articolo viene specificato che per il rilascio del nulla osta il sindaco deve acquisire il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato, della Sovrintendenza competente in materia di beni ambientali e della regione, determinando un notevole aggravio dei tempi burocratici di lavoro negli Uffici comunali interessati;

in particolare la regione Toscana, nonostante abbia già adeguato la propria legislazione forestale ai principi della gestione sostenibile e della riduzione del rischio idraulico, sta riscontrando che l'applicazione della suindicata legge causa da una parte il blocco temporaneo delle pratiche di richiesta taglio, già in corso, inoltrate da operatori agricoli toscani e dall'altra l'aumento delle difficoltà di chi vorrebbe presentarne di nuove, con gravi ritardi per l'attuazione di interventi selvicolturali sul territorio regionale,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che l'incuria e l'abbandono degli interventi selvicolturali rappresentano un grave fattore di rischio idrogeologico per il territorio interessato e considerato che l'applicazione della disciplina normativa in parola potrebbe, tra l'altro, comportare pesanti riflessi per l'occupazione, soprattutto in zone interne e montane della regione Toscana, anche in relazione al fatto che in questi giorni sta diventando operativa quella parte del Piano di sviluppo rurale che prevede l'erogazione di risorse comunitarie per gli interventi selvicolturali, a questo punto difficilmente autorizzabili nei tempi prescritti.

(4-22081)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nel 1994 la Corte costituzionale ha stabilito in difesa del pluralismo che un unico soggetto non può detenere nel settore televisivo tre reti nazionali, concordando un periodo di transizione e rimettendo il problema al legislatore per una soluzione definitiva;

in quella occasione, la Consulta dichiarò anche che la posizione dominante, data dalla titolarità di tre reti nazionali private su nove, assegna un esorbitante vantaggio nell'utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità;

in particolare, Mediaset continua a detenere tre reti nazionali su un totale di sette concessioni. Di queste ultime l'emittente televisiva Europa 7, sesta in graduatoria fra quelle che hanno ottenuto la concessione al 31 luglio 1999, è nell'impossibilità di trasmettere, in quanto ancora non sono state assegnate le relative frequenze,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla delicata questione in argomento, tenuto conto che il Ministero delle comunicazioni aveva l'obbligo, tra l'altro, di indicare nel provvedimento di concessione ad Europa 7 «...le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti...», in modo tale da mettere in condizione la predetta emittente di iniziare le proprie trasmissioni e considerato che nella fattispecie la non assegnazione delle frequenze televisive, già concesse, lede un interesse legittimo che è inconcepibile in uno Stato di diritto.

(4-22082)

DI PIETRO. – *Ai Ministri per gli affari regionali e della sanità.* – Premesso che:

la Fondazione «San Giovanni Battista» di Ploaghe (Sassari) è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza eretta in ente morale che svolge attività assistenziale ricoverando minori deboli mentali pedagogicamente recuperabili;

il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, a causa della grave situazione economica finanziaria, ha avviato le procedure per il licenziamento di quarantanove dipendenti che determineranno la relativa chiusura di reparti soprattutto nell'ambito socio-assistenziale;

in particolare, il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato sul ricorso presentato dal comune di Ploaghe contro la sentenza n. 573 del 1998 emessa dal TAR della regione autonoma Sardegna, con la quale sono stati annullati gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1997 che disponeva, tra l'altro, la soppressione della Fondazione «San Giovanni Battista», nonché il trasferimento dei beni strumentali e del personale al comune di Ploaghe,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla vicenda in argomento, tenuto conto che la cessazione di un servizio pubblico in un settore così importante e delicato come quello socio-assistenziale creerebbe gravi disagi in tutta la provincia di Sassari, ove si riscontrano in tale ambito carenze nella struttura pubblica e considerato che la procedura relativa ai licenziamenti collettivi posti in essere dal consiglio di amministrazione determinerebbe gravi problemi occupazionali.

(4-22083)

LAURO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il 13 ottobre 1999 sul quotidiano «Il Mattino» è apparsa, a cura di Andreana Illiano, la cronaca di un caso di morte sospetta: «Paolo Capuano, 44 anni, diciotto da saldatore alla Sofer di Pozzuoli, è diventato un caso, un numero nel registro dell'Istituto superiore della sanità, solo da morto e per il nome terribile della malattia che gli ha spento il cervello, il morbo di Creutzfeldt Jacob»;

che a Roma – si legge dal quotidiano – c'è un elenco dove chi muore come Paolo viene inserito perché il suo caso sia studiato;

che Paolo Capuano, all'epoca del decesso, è diventato il caso numero 18 in sei anni nella provincia di Napoli;

considerato:

che in questi giorni il caso della «mucca pazza» è sempre di più un caso nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se la morte di Paolo Capuano e degli altri 18 individui deceduti nella provincia di Napoli con gli stessi sintomi non sia riconducibile alla BSE;

se la notizia dell'esistenza della lista di coloro che sono deceduti come Paolo Capuano sia veritiera ed in quali comuni della provincia di Napoli si siano registrati gli altri casi;

se l'ASL di Napoli abbia accertato le cause della morte delle 18 persone suddette;

quali iniziative siano state prese, quali accertamenti siano stati eseguiti ed il relativo risultato.

(4-22084)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Si chiede di sapere:

se risponda a verità quanto denunciato dai detenuti della casa di reclusione di Novara, ovvero che all'interno della struttura carceraria

non vengono applicate le prescrizioni del nuovo, ma anche del vecchio regolamento penitenziario;

in particolare, se risponda a verità che i detenuti non possono fare la doccia quotidiana;

se risponda al vero che i detenuti non possono utilizzare la lavanderia per lavare i propri indumenti;

se risponda al vero che all'interno dell'istituto penitenziario non esistono spazi e attrezzature che consentano ai detenuti di svolgere attività di tipo culturale, ricreativo e lavorativo.

(4-22085)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia, il 1° febbraio 2001, ha segnalato che il 17 ottobre 1995 personale dipendente del Centro Interprovinciale Criminalpol di Ancona veniva inviato in servizio a Roma per effettuare delle perquisizioni domiciliari, alloggiando, per quella circostanza e per una sola notte, presso l'Hotel Ergife, struttura di prima categoria che altre volte aveva ospitato personale della Polizia di Stato;

che, come risulta da una nota del dirigente del Nucleo Centrale Criminalità Economica ed Informatica presso il Servizio Centrale Operativo, datata 17 ottobre 1995, le ricerche per un pernottamento in alberghi di seconda e terza categoria avevano dato esito negativo;

che la spesa sostenuta singolarmente dagli investigatori, pari a lire 240.000, non superava il tetto massimo consentito per la qualifica rivestita, in quanto rientrante nella tariffa prevista per gli alberghi di seconda categoria della capitale (minimo 110.000, massimo 285.000), secondo anche quanto dichiarato dall'Ente provinciale del turismo di Roma, con nota del 12.3.1996;

che il 21 ottobre 1996 l'Ufficio amministrativo contabile della questura di Ancona chiedeva agli interessati la restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo missione, affermando che il personale dipendente avrebbe dovuto alloggiare in un albergo inferiore alla seconda categoria facilmente reperibile;

che in data 25 gennaio 2001 l'Ufficio amministrativo contabile chiedeva nuovamente la restituzione dell'assunto indebito, questa volta tramite diffida ad adempiere e con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto d'ufficio con trattenuta sullo stipendio;

che l'Ufficio amministrativo contabile si è sostituito con propria valutazione di carattere discrezionale alla dichiarazione del dirigente del Nucleo Centrale Criminalità Economica ed Informatica, in cui si legge testualmente: «Il citato personale è stato indirizzato presso l'Hotel Ergife, unico albergo della capitale che ha comunicato la disponibilità di camere»;

che la buona fede del personale ispettivo è pienamente avvalorata dalla dichiarazione del dirigente del Nucleo Centrale Criminalità di cui sopra;

che, peraltro, l'importo corrisposto per il pernottamento rientra nella somma liquidabile in queste circostanze a favore del personale in possesso della qualifica di ispettore, nel pieno rispetto della *ratio* che sta a fondamento delle disposizioni contabili che si assumono violate;

che, ancorché le somme erogate dovessero ritenersi indebitamente percepite, il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato in materia, affermando il principio della discrezionalità della Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di ripetizione di somme percepite dal dipendente a titolo retributivo. Peraltro, il Supremo Consiglio ha stabilito i criteri che devono essere valutati ai fini della scelta discrezionale dell'Amministrazione, tra cui la garanzia della conservazione del minimo retributivo *ex* articolo 36 della Costituzione, la buona fede del dipendente all'atto del percepimento delle somme e la tenuità o la gravosità del recupero;

che nelle suddette circostanze il personale comandato per un servizio fuori sede, in situazione professionale di emergenza, in assenza di strutture ricettive disponibili, non deve corrispondere *jure proprio* oneri di pertinenza delle finanze statali;

che per l'importo di 240.000 lire, somma peraltro compresa nella forbice consentita per la qualifica rivestita, non sembra equo né opportuno agire in ripetizione, considerata oltretutto la modesta entità dello stipendio percepito dagli interessati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ricondurre nella legalità l'operato amministrativo, dando un segnale di tutela nei confronti delle Forze di Polizia e del loro operato.

(4-22086)

PROVERA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che:

dal 23 ottobre al 4 novembre 2000 la strada statale n. 39 Edolo-Aprica è stata, per l'ennesima volta, chiusa al traffico: oltre 100 metri cubi di materiale, che si sono staccati a più riprese dal versante franoso, hanno ostruito la carreggiata a tre chilometri dal passo dell'Aprica. Come spesso accade le precarie condizioni climatiche non hanno consentito l'apertura alla viabilità, se non dopo parecchi giorni e con un senso unico di circolazione;

la strada statale n. 39, con il passo del Gavia e la strada del Mortirolo, consentono il collegamento fra la provincia di Brescia e la provincia di Sondrio. Nei mesi d'autunno, inverno e parte della primavera i passi del Gavia e del Mortirolo sono impraticabili: la strada statale n. 39 è l'unico collegamento possibile con l'importante stazione turistica e con l'intera Valtellina;

in particolare la strada del Passo del Gavia che collega Pontedilegno a S. Caterina, collegamento che si è dimostrato indispensabile per i soccorsi alle popolazioni colpite dai gravissimi eventi alluvionali del 1987, è da mesi interrotta al transito a causa di un movimento franoso;

la strada statale n. 39, il cui tracciato è assolutamente inadeguato al traffico che deve sopportare, nel corso degli ultimi decenni è stata teatro

di numerose interruzioni con conseguenti disagi per le popolazioni residenti e non;

la strada statale n. 39 è collegamento fondamentale per l'economia di un'intera vallata che gravita intorno al comprensorio turistico del Passo dell'Aprica;

risulta urgente la realizzazione di quegli interventi strutturali che assicurino alla strada statale n. 39 condizioni di traffico idonee al fine di evitare l'isolamento dell'area interessata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda realizzare le opere necessarie a consentire il transito in condizioni di continuità e sicurezza;

se in previsione del conferimento alla regione Lombardia di alcune tratte stradali, considerata l'entità degli interventi necessari, non si ritenga opportuno che la strada statale n. 39 rientri nell'ambito di competenza statale.

(4-22087)

ANGIUS. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la FIOM-CGIL ha denunciato la gravissima situazione nella quale sono venuti a trovarsi i lavoratori della SITE di Rieti che ha avviato la procedura di mobilità per 30 dipendenti su 56 in organico;

che tale procedura è determinata dal fatto che, solo per il cantiere SITE di Rieti, il Ministero del lavoro ha bocciato la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria SITE, sottoscritta in data 6 dicembre 2000;

poiché la FIOM-CGIL ha chiesto al riguardo una urgente convocazione delle parti al Ministero del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se, data la gravità della situazione, non si ritenga di aderire subito all'incontro richiesto e nel contempo di scongiurare i minacciati licenziamenti attraverso la interpretazione autentica favorevole per l'approvazione anche a Rieti della cassa integrazione guadagni straordinaria.

(4-22088)

BESOSTRI. – *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che in seguito alle riforme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, e al regolamento 24 novembre 2000 l'amministrazione delle Finanze dovrà essere profondamente riorganizzata con l'istituzione delle agenzie fiscali;

che tra le agenzie fiscali vi è quella che sostituirà i compiti delle dogane;

che l'amministrazione delle dogane è stata caratterizzata da un'organizzazione estremamente verticistica, ben dimostrata dal fatto che in tutta la Lombardia vi sono soltanto 8 dirigenti, di cui uno solo a fronte di 319 unità nella circoscrizione doganale di Milano I e che in tutta Italia vi sono solo 139 dirigenti per 10.069 unità lavorative;

che l'efficienza delle nuove agenzie dipenderà in larga misura, oltre che dal nuovo assetto organizzativo, dalla possibilità di avvalersi di personale qualificato con competenza specifica;

che dai funzionari direttori di nono livello delle dogane è possibile attingere il personale necessario;

che in particolare, oltre che l'appartenenza alla nona qualifica funzionale, meritano particolare attenzione i requisiti del possesso del diploma di laurea, dell'anzianità di servizio pluridecennale presso l'amministrazione finanziaria, della frequentazione della Scuola Tributaria «Ezio Vanoni» e della direzione di dogane e/o sezioni doganali e/o reparti e/o uffici e/o titolarità di incarichi ispettivi su detti uffici delle dogane, di livello non dirigenziale, sia centrali che periferici, per un minimo di 8 anni consecutivi,

l'interrogante chiede di sapere quali percorsi siano stati individuati per consentire ai funzionari delle dogane appartenenti alla nona qualifica funzionale in possesso degli speciali requisiti di cui alla premessa di essere nominati nei livelli dirigenziali delle istituende agenzie fiscali.

(4-22089)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in questi giorni è scoppiato lo scandalo nel calcio dei passaporti falsi dei giocatori;

considerato che è necessario fare chiarezza in merito al suddetto scandalo nell'interesse dello sport,

si chiede di sapere:

se la falsificazione dei passaporti interessi anche altre discipline sportive ed altre federazioni sportive;

se non sia il caso di intervenire per far prendere alla Federazione Italiana Gioco Calcio ed al CONI provvedimenti per ripristinare la legalità e punire i responsabili, comprese le società che hanno effettuato tesseramenti con documenti falsi;

come il Ministro intenda esercitare la sua funzione vigilante sullo sport.

(4-22090)

DI ORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni.* – Premesso che la sede regionale ANSA d'Abruzzo, con il 1° ottobre scorso, è stata ingiustamente trasferita dall'Aquila, capoluogo di regione, a Pescara, con il favore del presidente della giunta regionale abruzzese;

considerato che:

l'ANSA ha sedi regionali nei soli capoluoghi di regione per effetto di convenzioni con gli stessi enti regionali e in seguito alle direttive date nel 1979-80 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (oltreché dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri) che, attraverso convenzioni speci-

fiche con l'Agenzia di stampa, volle assicurare i notiziari alle prefetture ed ai comandi della Polizia e dei Carabinieri operanti nei vari territori;

le convenzioni ripassate tra l'Agenzia ANSA e la regione Abruzzo hanno comportato a partire dal lontano 1972, per poi essere definite nei termini più concreti a far tempo dal 1979-80, esborsi da parte dell'ente regionale mediamente di circa 500 milioni l'anno, fino a giungere ai 400 milioni annui con la convenzione firmata nel 2000 a valere per tre anni: somme notevoli e certamente di molto superiori a quelle che versano e versano all'ANSA altre regioni (come Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, eccetera);

il trasferimento a Pescara della sede dell'Agenzia è stato definito del tutto funzionale all'installazione, sempre a Pescara, della televisione satellitare della giunta regionale abruzzese di centro-destra, il cui progetto esecutivo (del costo di 6 miliardi di lire) è stato illustrato nel mese di gennaio scorso dal presidente della medesima giunta, e fermamente contestato dalle forze di sinistra e da tutte le emittenti private esistenti in Abruzzo;

tutti gli interventi fatti nei confronti dei dirigenti dell'ANSA, il direttore responsabile Pierluigi Magnaschi – il cui programma di rilancio dell'Agenzia, secondo sue dichiarazioni del 21 novembre 2000, ha due direttrici: la multimedialità e la regionalizzazione dei servizi – e il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ambasciatore Boris Bianchieri, hanno evidenziato una posizione di chiusura dei due ad ogni revisione della decisione di trasferimento della sede dell'Agenzia in quanto gli accordi – a loro dire – sarebbero stati «favoriti in sede politica» con i responsabili del Polo; tali accordi hanno lasciato nel capoluogo di regione un solo giornalista *ex* articolo 12 senza alcun recapito, per la qual cosa gli enti regionali e locali dell'Aquila sono costretti a relazionarsi con la redazione pescarese dell'Agenzia di stampa,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere i reali accordi ripassati tra l'attuale giunta regionale abruzzese e l'Agenzia ANSA in ordine alle surriferite intese per l'installazione della televisione satellitare voluta dal presidente in carica, forte di analogo iniziativa del presidente della giunta del Piemonte;

le ragioni per le quali la regione Abruzzo versi un canone per la cessione dei servizi ANSA superiore a quello delle altre regioni e se, nel caso, non sia doveroso interessare la magistratura contabile ai fini di un controllo sulle norme di attuazione della convenzione relativa;

quali risultino essere le ragioni che hanno indotto a privare il capoluogo di regione dell'Abruzzo della sede dell'ANSA, senza mantenere all'Aquila un ufficio di corrispondenza (un giornalista, operatore e sede) come quello esistente da anni a Pescara prima del trasferimento della citata sede.

(4-22091)

DI ORIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel corso degli ultimi due anni all'Aquila l'appalto per le pulizie della caserma «Pasquali» – che ospita il reggimento Acqui e i Granatieri

di Sardegna – e della caserma «Rossi» – dove è di stanza il reggimento Alpini Taurinense – è stato affidato a tre ditte specializzate – due locali e una di Bari – che occupano 45 lavoratrici;

alla scadenza del contratto il Ministero ha assegnato il nuovo appalto alla ditta «La Gaia» di Roma che se lo è aggiudicato con un ribasso del 53 per cento a fronte di altre offerte di ditte già attive nel settore e che hanno proposto ragionevolmente ribassi d'asta oscillanti tra l'8 per cento e l'11 per cento;

non ha avuto esito il tentativo di assicurare la continuità del lavoro alle dipendenti richiesto dai sindacati di categoria e che l'incontro svoltosi nei giorni scorsi presso la direzione provinciale del lavoro dell'Aquila (ente garante del confronto) si è concluso con la rottura delle trattative; considerato che:

la proposta avanzata alle lavoratrici dalla ditta aggiudicataria dell'appalto prevede una drastica riduzione dell'orario di lavoro, dalle attuali 4 ore ad appena un'ora e mezza di lavoro al giorno nonostante l'ampliamento dei servizi e la previsione del lavoro anche la domenica, e rischia di equivalere di fatto al licenziamento di gran parte delle lavoratrici;

di fronte a questa drammatica prospettiva le lavoratrici stanno attuando un picchetto di protesta davanti alle caserme e sono intenzionate a difendere fino in fondo il loro lavoro,

si chiede di sapere se non si intenda valutare i termini di attuazione del nuovo appalto di cui in premessa, che rischiano di non garantire l'adeguata qualità del servizio, la corrispondenza tra costi e prestazioni, la tutela delle condizioni dei lavoratori, e se non si ritenga di intervenire inoltre con un'opportuna opera di mediazione tra le parti in causa, finalizzata a garantire le prospettive occupazionali di 45 lavoratrici, attualmente minacciate, evitando l'instaurarsi di possibili situazioni di discriminazione, precarietà e sfruttamento.

(4-22092)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcuni detenuti della casa circondariale di Voghera, sezione EIV (elevato indice di vigilanza), avevano chiesto alla direzione dell'istituto di poter organizzare una giornata di studi sulle normative di legge e sulle condizioni di vita nelle sezioni EIV;

che, per l'occasione, era stata prevista la presenza di magistrati di sorveglianza, di responsabili del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di operatori del carcere, di associazioni di volontariato e di giornalisti;

che il 25 gennaio scorso la direttrice ha comunicato ai detenuti proponenti che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non aveva autorizzato l'organizzazione del convegno;

considerato che la realizzazione di iniziative quali quella proposta dai detenuti di Voghera, finalizzate a sensibilizzare operatori e opinione pubblica sui problemi del carcere, non costituisce alcun problema irrisolvibile per la sicurezza all'interno degli istituti e, per converso, corrisponde a un diritto costituzionalmente protetto,

si chiede di sapere:

se quanto denunciato dai detenuti della sezione EIV della casa circondariale di Voghera corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali siano state le ragioni del divieto.

(4-22093)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

il vertiginoso aumento del costo del gasolio da pesca, che incide sui salari (- 35 per cento) e sui ricavi (circa - 50 per cento per la pesca a strascico), è andato a sovrapporsi ad una crisi strutturale che ha trovato terreno fertile nella fragile struttura imprenditoriale del settore ed in particolare nella cronica sottocapitalizzazione delle imprese, cooperative e non;

la distorsione della rete distributiva è tale da non consentire di ammortizzare neppure in parte sul prezzo di vendita la crescita dei costi di produzione ed il settore è formato da piccoli imprenditori che non riescono ad avere incidenza sul mercato, tant'è che i prezzi medi sono costanti da anni;

una imbarcazione a strascico di 30 tonnellate di stazza è passata da una spesa per il carburante di 21 milioni nel periodo giugno-settembre 1999 a 32 milioni nello stesso periodo dell'anno 2000, una imbarcazione a strascico di 70 tonnellate è passata da 41 a 63 milioni, una unità della piccola pesca da 15 tonnellate è andata da 7 a 10 milioni;

già a gennaio 2000 l'Italia scontava su prezzo del gasolio un differenziale record rispetto agli altri paesi dell'Unione: + 200 lire rispetto alla Germania, + 150 lire rispetto a Belgio, Spagna e Svezia, +70/100 lire rispetto a Danimarca, Francia e Grecia. Lungi dall'essere ridotte, queste differenze si sono progressivamente accresciute, di pari passo con l'aumento del prezzo del gasolio, determinando così una condizione di accresciuto svantaggio per le nostre imprese, già provate da una dura concorrenza extracomunitaria. Tutto ciò si verifica ancorché ovunque in Europa, e non solo in Italia, il gasolio da pesca sia esente da accisa;

le associazioni di categoria del settore hanno richiesto al Governo una serie di misure atte ad operare una riduzione dell'impatto del costo del carburante ed a prevenire situazioni speculative da parte di società che godono di posizioni monopolistiche nell'erogazione di gasolio nei porti italiani;

le richieste avanzate a livello nazionale dalla Lega Pesca, unitamente alle altre Organizzazioni, sono sfociate nell'approvazione del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, che all'articolo 4, comma 5, prevede una specifica misura sociale di accompagnamento da fruirsi con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta;

la Lega regionale pugliese delle cooperative ha sottoscritto una convenzione con la Società Camer di Galatina, finalizzata a fornire alle

cooperative di pescatori carburante a prezzi continuamente aggiornati a quelli del mercato all'ingrosso, maggiorati di un sovrapprezzo concordato;

la convenzione prevede la fornitura con autobotti oppure con installazioni di nuovi distributori gestiti dalle cooperative dei pescatori;

l'attuazione della convenzione ha inizialmente presentato difficoltà perché ha provocato la rottura di varie posizioni di monopolio ed oligopolio esistenti, difficoltà poi superate ovunque fuorché a Gallipoli dove si è ancora in attesa dell'autorizzazione al rifornimento mediante autobotte, modalità da adottarsi fino all'affidamento della gestione di un impianto di erogazione alla cooperativa il Faro, che ne ha fatto regolare richiesta;

gli ostacoli di cui sopra fanno sì che a Gallipoli il costo del gasolio sia il più elevato d'Italia: 1000 lire al litro per le imbarcazioni da posta e 850 lire al litro per le unità da pesca più grandi, a fronte di una media nazionale di circa 600 lire al litro, con punte minime di 500 lire/litro a Cagliari, 520 lire/litro a S. Antioco e Mola di Bari, 560-70 lire ad Ancona, Civitanova Marche e Salerno,

si chiede di sapere:

per quali ragioni, dopo la sigla della convenzione tra Lega Cooperative Puglia e Camer, la Capitaneria di Porto di Gallipoli abbia emesso una ordinanza restrittiva che impedisce di fatto il rifornimento con autobotte provocando il mantenimento di una posizione monopolistica nel porto;

per quali ragioni non siano stati rimossi gli impedimenti burocratici che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed in determinate ed idonee località, consentono l'attività di fornitura con autobotte in attesa di un assetto definitivo delle attività portuali e della installazione del distributore gestito dalla cooperativa dei pescatori. Ciò peraltro conformemente alla circolare che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha inviato alle Capitanerie di Porto a seguito delle decisioni specifiche assunte in seno alla Commissione nazionale delle sostanze pericolose.

(4-22094)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04286, dei senatori Specchia e Maggi, sullo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi in Puglia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-22012, del senatore Tomassini.

